

PARTE SECONDA
DELLO STATO



CAPITOLO XVII

Delle cause, fondazione e definizione di uno stato.

La causa finale, il fine, il proposito degli uomini i quali, per natura, amano la libertà ed il dominio sugli altri, nel fondare un potere che li tenga soggetti, come li vediamo vivere nell'ambito dello stato, è la preoccupazione di garantire la propria conservazione e di assicurarsi migliori condizioni di vita, cioè il desiderio di trarsi fuori da quel miserabile stato di guerra che rappresenta la necessaria conseguenza (v. cap. XIII) delle passioni naturali degli uomini quando manca un potere visibile capace di tenerli soggetti e di far loro rispettare i patti con la minaccia di un castigo, e di far loro seguire i precetti di quelle leggi di natura da me esposte nei capitoli XIV e XV.

LA SICUREZZA
INDIVIDUALE,
FINE DELLO STATO

Le leggi di natura, come la giustizia, l'equità, la modestia, la compassione, ed insomma il fare ad altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi, sono di per sè stesse, senza il timore di qualche potere che ne impone l'osservazione, contrarie alle nostre naturali passioni che ci spingono alla parzialità, all'orgoglio, alla vendetta e simili. I patti senza la spada sono soltanto parole prive della forza sufficiente a dar sicu-

CIÒ CHE NON
DEVE ESSERE
DERIVATO DALLE
LEGGI DI NATURA

rezza. In tal modo, nonostante le leggi di natura che ognuno osserva quando ne ha voglia e quando sa di poterlo fare senza pericolo, se non esiste un potere costituito, od almeno non abbastanza forte da garantire la nostra sicurezza, ognuno vorrà e potrà legalmente far affidamento sulla sua sola forza ed abilità per difendersi da tutti gli altri uomini. In tutti i luoghi in cui la principale forma sociale era costituita da piccoli nuclei familiari, il reciproco rubare e depredarsi costituiva una forma di traffico, ed era così poco considerato contrario alla legge di natura, che chi più rubava più era onorato, e gli uomini non rispettavano altre leggi all'infuori di quelle dell'onore, cioè di astenersi dalla crudeltà, lasciando alle loro vittime la vita e gli attrezzi agricoli. Ed allo stesso modo delle piccole comunità familiari di un tempo, le città ed i regni della nostra epoca, che non sono altro che famiglie più grandi, ingrandiscono i loro possessi per la loro sicurezza, servendosi di tutti i pretesti di danno, timore di invasione, o di aiuto fornito ad invasori; e si sforzano, per quanto è in loro potere, di sottomettere od indebolire i loro vicini con la guerra aperta e con arti segrete, e fanno ciò giustamente perchè non hanno altre garanzie, ed a causa di ciò vengono ricordati con onore dai loro posteri.

... NÈ DALL'UNIONE
DI POCI UOMINI
O FAMIGLIE...

Neppure l'unione di un piccolo numero di uomini può garantire la loro sicurezza, perchè quando si tratta di un piccolo numero, l'augmentarlo di poco da una parte o dall'altra rende così grande il vantaggio della forza in grado di riportare la vittoria, e di conseguenza fornisce incoraggiamento all'invasione. La quantità sufficiente a garantire la nostra sicurezza non consiste in una determinata somma numerica di uomini, ma nel confronto con la forza del nemico che si teme; ed è sufficiente, quando la sproporzione di forze con il

nemico non è tanto grande e cospicua da predeterminare l'esito della guerra in modo tale che quello si decida a tentare.

Ed anche se quel numero è grande, tuttavia se le azioni dei componenti sono dirette secondo le loro opinioni e passioni individuali, essi non possono aspettarsi da una situazione simile nè difesa, nè protezione contro un comune nemico e neppure contro le reciproche ingiurie. Infatti, distratti come sono dalla differenza di opinioni circa il miglior modo di utilizzare la loro forza, essi non si aiutano ma si ostacolano a vicenda e, con la mutua opposizione, annullano la loro forza, e perciò non soltanto è facile per pochi strettamente uniti il soggiogarli, ma anche quando non esiste un comune nemico, combattono tra loro per i loro interessi individuali. Infatti, se fosse possibile supporre che una moltitudine di uomini accettasse di rispettare la giustizia e le altre leggi di natura senza l'intervento di un potere comune capace di tenerli a soggezione, si potrebbe allo stesso modo supporre che tutto il genere umano agisse alla stessa maniera; ed in questo caso non esisterebbe, nè ci sarebbe bisogno che esistesse, alcuna forma di governo civile o stato, perchè ci sarebbe la pace senza la costrizione.

... NÈ DA UNA
GRANDE MOLTITUDINE,
SE NON DIRETTA
DA UN POTERE COMUNE

E neanche l'essere governati e guidati da una sola volontà durante un tempo limitato, come nell'occasione di una battaglia o di una guerra, costituisce elemento sufficiente a garantire la sicurezza, che gli uomini desiderano duri per tutto il tempo della loro vita. Infatti, anche se essi per il loro unanime sforzo riescono a riportare una vittoria sul nemico esterno, in seguito, quando il nemico comune non esiste più o quando quello a cui è stato affidato il comando è considerato come nemico da una parte ed invece come amico dall'altra, essi devono fatalmente dissolversi a causa della diversità dei loro inte-

ressi individuali, e cadere di nuovo nello stato di guerra di ciascuno contro l'altro.

DEL PERCHÈ ALCUNE CREATURE SPROVVISTE DI RAGIONE E DI USO DELLA PAROLA VIVONO NONDIMENO IN SOCIETÀ SENZA BISOGNO DI UN POTERE COERCITIVO

È vero che certe creature viventi, come le api e le formiche, vivono in vicendevole rapporto di socievolezza, e per questo Aristotele le include nel numero delle creature politiche, pur non avendo altra guida che i loro giudizi ed appetiti particolari nè essendo in grado di comunicarsi l'una con l'altra, attraverso la parola, ciò che ciascuna considera utile al comune beneficio. Qualcuno potrebbe forse desiderare di sapere perchè il genere umano non può fare la stessa cosa, ed a quello rispondo: I) Che gli uomini sono in lotta perenne per l'onore e la dignità, mentre quelle non lo sono, e di conseguenza tra gli uomini, al contrario di ciò che accade tra quelle creature, nascono da quella ragione invidia ed odio ed infine la guerra.

II) Che tra quelle creature il bene comune non è cosa diversa dal bene individuale, ed essendo per natura inclinate a realizzare il bene privato, esse realizzano anche il benessere comune. Invece l'uomo, la cui gioia consiste nel paragonarsi agli altri, non può apprezzare se non ciò che è più elevato di lui.

III) Che queste creature non essendo in possesso, come l'uomo, dell'uso di ragione, non vedono nè pensano ad osservare le manchevolezze che si verificano nell'amministrazione degli interessi comuni, laddove tra gli uomini ve ne sono molti che si ritengono più saggi e più adatti di tutti gli altri ad amministrare la cosa pubblica, e tentano di introdurre riforme ed innovazioni, chi in un modo e chi in un altro, ed a causa di questo nasce la confusione e la guerra civile.

IV) Che queste creature, sebbene posseggano una certa capacità di emettere suoni per render noti l'una all'altra i propri desideri e le

proprie affezioni, non sono però dotate dell'arte della parola mediante la quale alcuni uomini sono in grado di presentare agli altri il bene sotto l'aspetto di male ed il male sotto l'aspetto di bene, ed aumentare o diminuire l'apparente grandezza del bene e del male, creando scontento tra i loro simili e turbamento alla loro pace ed alla loro gioia.

V) Che le creature irrazionali non sono in grado di distinguere tra ingiuria e danno, e perciò, finchè si trovano materialmente a loro agio, non si sentono offese dalle loro compagne, mentre l'uomo più sta bene e più è turbolento, perchè è proprio allora che egli ama far sfoggio della sua saggezza e controllare le azioni di quelli che governano lo stato.

VI) Che il consenso raggiunto da quelle creature è naturale, mentre invece quello tra gli uomini è ottenuto mediante patto e perciò artificiale, e così non c'è da meravigliarsi se oltre al patto è necessaria qualche altra cosa per dare continuità e durata al loro accordo, e questa consiste in un potere comune che li tiene in soggezione e dirige le loro azioni nel senso del comune vantaggio.

Il solo modo per dar vita alla costituzione di un potere comune capace di difendere gli uomini dalle invasioni degli altri popoli e dalle reciproche ingiurie, ed insomma di garantire la loro sicurezza in modo che con la propria attività e con i prodotti della terra essi possano nutrirsi e vivere comodamente, consiste nell'investire di tutto il proprio potere e di tutta la propria forza un uomo od una assemblea di uomini che sia in grado di ridurre tutte le varie opinioni, per mezzo della pluralità dei voti, ad una sola volontà; il che è come dire di dare incarico ad un uomo o ad un'assemblea di uomini di rappresentare la persona dei singoli cittadini e riconoscersi, ciascuno per quanto riguarda sè stesso, come l'autore di qualsiasi cosa che colui che è stato eletto a

LA FONDAZIONE
DELLO STATO.
DEFINIZIONE
DELLO STATO

rappresentarli, farà o farà in modo che venga fatta, in quelle cose che concernono la pace e la sicurezza comune, ed in questo, ridurre le proprie volontà ciascuno alla volontà di lui, ed i loro giudizi al giudizio di esso. Ciò è più di un consenso o di un accordo; è una concreta unità di tutti i componenti dello stato in una sola e medesima persona, resa possibile da un patto di ciascuno con l'altro, come se uno di essi dicesse all'altro: « Dò autorizzazione e trasferisco il mio diritto di governare me stesso a questo uomo od a questa assemblea di uomini, a condizione che anche tu ceda il tuo diritto a lui e nello stesso modo ne autorizzi tutte le azioni ». Quando si è fatto ciò, la moltitudine così unita in una sola persona è chiamata uno stato, in latino « *Civitas* ». Questa è la fondazione di quel grande Leviatano o piuttosto, per parlare con più reverenza, di quel Dio mortale a cui, al disotto del Dio immortale, noi siamo debitori della nostra pace e difesa. Infatti, attraverso questa autorità di cui è stato investito da ogni singolo individuo nello stato, esso è in grado di usare tanto potere e tanta forza che gli è stata conferita, sì da piegare col terrore le volontà di tutti e fare in modo da rivolgerle al mantenimento della pace interna ed all'aiuto reciproco contro i nemici esterni. In esso è l'essenza dello stato che può essere definito come una persona dei cui atti una moltitudine, attraverso reciproco accordo, si è fatta autore, in modo che quella persona che riassume le loro volontà possa usare la forza e le risorse di tutti i componenti per garantire la comune pace e difesa.

CHE COSA SONO
IL SUDDITO
ED IL SOVRANO

Chi rappresenta quella persona è chiamato sovrano e si dice che dispone del supremo potere; ogni altro che non sia sovrano, è suddito.

Il potere sovrano può essere conquistato in due modi: o con la forza naturale, come quando un uomo impone ai suoi figli di sottomettersi insieme con i loro figli al suo governo, potendo, qualora lo

volesse, distruggerli se essi si rifiutano, o come quando vincendo una guerra si sottomette il nemico e gli si lascia la vita a condizione della perdita della libertà; oppure l'altra via è data dall'accordo reciproco degli uomini di sottomettersi ad un singolo individuo o ad un'assemblea, volontariamente, avendo fiducia di essere protetti contro tutti gli altri. Quest'ultimo può esser definito stato politico o stato per istituzione; e l'altro stato per acquisizione. Mi occuperò prima dello stato per istituzione.

CAPITOLO XVIII

Dei diritti dei sovrani per istituzione.

Uno stato viene definito come istituito quando una moltitudine di uomini si trovano d'accordo e, ciascuno con l'altro, stipulano un patto stabilendo che ad un determinato individuo o ad un'assemblea di uomini, verrà conferito, da parte della maggioranza, il diritto di rappresentare la totalità delle loro persone, cioè di essere il loro *rappresentante*. Ciascuno poi, sia chi votò in suo favore, sia chi votò contro, autorizzerà tutte le azioni e decisioni di quell'individuo o di quell'assemblea, allo stesso modo come se fossero proprie, e ciò allo scopo di garantire pacifica convivenza nell'interno dello stato e di essere difesi dai nemici esterni.

CHE COSA È
L'ATTO DI
COSTITUZIONE
DI UNO STATO

Questa istituzione dello stato determina tutti i diritti e le facoltà di coloro o di colui a cui è stato conferito il potere sovrano dal consenso espresso dall'assemblea popolare. In primo luogo, dato che essi stipulano un patto si sottintende che non devono essere obbligati da un accordo concluso

LE CONSEGUENZE DI
TALE ISTITUZIONE SONO:
I) I SUDDITI
NON POSSONO CAMBIARE
LA FORMA DI GOVERNO

in precedenza a compiere una qualsiasi azione che sia in contrasto con i termini del patto presente. In tal modo, coloro che hanno già dato luogo all'istituzione di uno stato e sono perciò legati da un mutuo impegno che riconosce le azioni e decisioni di un individuo, non possono legalmente stipulare un nuovo patto tra loro stabilendo di obbedire ad un altro, in una cosa qualunque, senza il permesso di quello. Coloro che sono sudditi di un monarca non possono, senza il suo permesso, rovesciare la monarchia e ritornare allo stato di confusione di una moltitudine disunita; nè trasferire il diritto di rappresentare le loro persone da colui che lo detiene ad un altro individuo od assemblea. Infatti si sono impegnati, ciascuno verso l'altro, a riconoscere ed a considerarsi responsabili di tutto ciò che colui, che è già loro sovrano, farà o riterrà opportuno di fare; e così, se per lo scontento di qualcuno, tutti gli altri rompono il patto concluso con il sovrano, commettono ingiustizia; perchè essi hanno dato, ciascuno per parte sua, il potere supremo a colui che rappresenta le loro persone e perciò se lo depongono, gli tolgono ciò che è suo di diritto e commettono ingiustizia.

Inoltre, se chi tenta di deporre il sovrano è ucciso o punito da lui a causa di quel suo tentativo, si deve pensare che è autore della propria condanna, poichè per istituzione è autore di tutto quello che il sovrano fa, ed inoltre, siccome è ingiustizia da parte dell'uomo fare qualsiasi cosa per cui sia soggetto ad essere punito dalla propria autorità, egli è ingiusto, anche da questo punto di vista. Alcuni uomini, per giustificare la propria disobbedienza al sovrano, hanno proclamato di aver concluso un altro patto non con individui diversi da quello, ma con Dio. Anche questo è ingiusto, perchè non esiste patto con Dio senza la mediazione di qualcuno che ne rappresenti la persona, e questi sono i ministri di Dio i quali esercitano la loro sovra-

nità dietro i precetti di lui. Ma questo pretendere di aver concluso un patto con Dio è una menzogna, così evidente persino di fronte alla coscienza di coloro che se ne fanno propagatori, che non soltanto è atto ingiusto, ma anche vile e privo di umanità.

In secondo luogo, dato che il diritto di rappresen-
 tare le persone di tutti i sudditi è ceduto a colui che
 viene nominato sovrano, soltanto attraverso un patto
 di ciascuno con l'altro e non di lui con ogni singolo
 contraente, non può mai verificarsi il caso che il sovrano infranga il
 patto, e di conseguenza neppure da parte dei suoi sudditi può esservi
 una rottura che, sotto pretesto di una pena ricevuta, possa renderli
 liberi dalla soggezione accettata. È chiaro che colui che è nominato
 sovrano non conclude alcun patto con i suoi sudditi prima di quello
 che essi concludono tra loro per eleggerlo; perchè se così fosse, egli
 dovrebbe o stipularlo con tutta la moltitudine, come in una riunione
 organizzata per dar luogo ad un patto, oppure dovrebbe fare tanti
 patti quanti sono i contraenti. Con tutta la moltitudine, come avviene
 nel caso di un'assemblea, è cosa impossibile, perchè essi non sono una
 sola persona; e se egli conclude patti con ciascuno dopo che ha otte-
 nuta la sovranità, essi non costituiscono più impegni validi, dato che
 qualunque atto possa aspettarsi da qualcuno di loro che non rispetti
 quella sovranità, è atto di cumulativa responsabilità di sè stessi e
 degli altri, perchè concluso nella persona e con il diritto individuale
 di ciascuno. Inoltre, se uno o più pretendono di rompere il patto con-
 cluso dal sovrano al momento della sua istituzione ed altri od un
 altro dei suoi sudditi, o lui stesso, pretendono che non vi sia stata
 alcuna infrazione agli impegni, non esiste in questo caso alcun giu-
 dice capace di comporre la controversia che verrà rimessa alla deci-
 sione della spada, ed ognuno riacquisterà il diritto di proteggersi con

II) IL POTERE
 SOVRANO
 NON PUÒ
 ESSERE PERDUTO

la sola propria forza, contro lo scopo che ci si era prefisso all'atto dell'istituzione dello stato. È dunque cosa vana il concedere la sovranità attraverso un patto precedente. L'opinione che un monarca riceva il suo potere attraverso un patto, cioè sotto condizione, deriva dalla non comprensione di questa semplice verità, che, essendo i patti niente altro che parole e promesse verbali, non hanno forza di obbligare, impedire, o proteggere alcuno, all'infuori di quella che è data loro dalla pubblica spada, cioè dalle mani non legate di quell'individuo o assemblea che esercita la sovranità, e le cui azioni siano avallate da tutti e messe in esecuzione dalla forza di tutti, riunita nella persona del sovrano. Ma quando si nomina sovrana un'assemblea, nessuno immagina che un tale patto sia trasformato in istituzione, perchè per es. nessuno è così sciocco da dire che il popolo di Roma stipulò un patto con i Romani per mantenere l'esercizio della sovranità sotto tali e tali condizioni, e se non si fossero rispettate queste, i Romani avrebbero potuto legalmente deporre il popolo romano. Il fatto che gli uomini non vedano l'analogia tra una monarchia ed un governo popolare, deriva dall'ambizione di alcuni, più propensi al governo di un'assemblea a cui possono sperare di essere eletti, che non a quello di una monarchia, cui non hanno alcuna speranza di poter partecipare.

III) NESSUNO PUÒ,
SENZA COMMITTERE
ATTO DI INGIUSTIZIA,
PROTESTARE CONTRO
LA SOVRANITÀ VOLUTA
DALLA MAGGIORANZA

In terzo luogo, dopo che la maggioranza ha espresso il suo consenso nell'eleggere un sovrano, colui che si opponeva deve, dopo ciò, consentire con gli altri, cioè essere contento di avallare tutte le azioni che quello compirà, altrimenti sarà a giusta ragione, distrutto dagli altri. Se infatti egli, di sua volontà, si associò con quelli che si erano riuniti per eleggere il sovrano ha con ciò sufficientemente espresso la sua volontà e perciò implicitamente convenuto, di accettare quello che la maggioranza

avrebbe in seguito ordinato; e perciò se rifiuta di eseguire, o protesta contro qualcuno dei suoi decreti, fa ciò contro i termini del patto, e perciò ingiustamente. E sia che egli appartenga o non all'associazione, sia che gli venga o no richiesto il suo consenso, egli deve o sottomettersi ai decreti stabiliti da quella, oppure essere lasciato nella condizione di guerra precedente al patto, nella quale potrà esser distrutto, senza ingiustizia, da qualunque altro dei suoi simili.

Quarto, dato che ogni suddito è, in conseguenza di questa istituzione, autore di tutte

IV) LE AZIONI
DEI SOVRANI
NON POSSONO ESSERE,
SECONDO GIUSTIZIA,
CRITICATE DAI SUDDITI

le azioni ed opinioni del sovrano istituito, ne deriva che qualunque cosa egli faccia non può essere considerata come offesa rivolta ad alcuno dei suoi sudditi, nè egli deve essere accusato di ingiustizia da alcuno di loro. Colui infatti che compie un'azione per autorità ricevuta dalla volontà di un altro, non può offendere quello la cui autorità a lui concessa è causa della sua azione; e, dato che per questa istituzione dello stato, ogni singolo individuo è autore di tutto ciò che il sovrano fa, conseguentemente chi si lamenta di un'offesa ricevuta dal suo sovrano si lamenta di qualcosa di cui egli stesso è l'autore, e non dovrebbe perciò accusare altri che sè stesso, e non può nemmeno far ciò perchè è impossibile arrecar danno a noi stessi con le nostre proprie mani. È vero che coloro che detengono il potere sovrano possono commettere iniquità, ma mai ingiustizia od ingiuria nel vero senso della parola.

Quinto, in conseguenza di ciò che si è detto antecedentemente, nessuno che detenga il potere sovrano può, secondo giustizia, essere condannato a morte o punito in altro modo dai suoi sudditi, poichè essendo ogni suddito autore delle azioni com-

V) QUALUNQUE AZIONE
DEL SOVRANO
NON PUÒ ESSERE SOGGETTA
A PUNIZIONE
DA PARTE DEL SUDDITO

messe dal suo sovrano, punirebbe un altro per ciò che invece è stato commesso da lui stesso.

VI) IL SOVRANO
È GIUDICE DI CIÒ CHE
È NECESSARIO ALLA PACE
E DIFESA
DEI SUOI SUDDITI...

Ed una volta ammesso che lo scopo di questa istituzione è la pace e la difesa di tutti, e che chiunque ha diritto a realizzare uno scopo ha diritto anche ai mezzi, bisogna accettare che appartiene di diritto a qualunque in-

dividuo od assemblea che abbia ricevuta la sovranità, di esser giudice dei mezzi occorrenti alla pace ed alla difesa ed anche degli ostacoli e degli impedimenti che vi sono, e di dar compimento a qualunque cosa gli sembrerà opportuna per la conservazione della pace e la garanzia della sicurezza, col prevenire le discordie interne e l'ostilità proveniente dall'esterno, e di cercare di riconquistare la pace e la sicurezza quando si sono perdute.

... E GIUDICE DI QUELLE
TEORIE CHE POSSONO
LORO ESSERE INSEGNATE

Dunque è cosa connessa con lo stato di sovranità il giudicare quali dottrine siano contrarie od utili al mantenimento della pace, e perciò in quali circostanze, fino a che punto ed in quale misura ci si possa fidare di coloro che parlano al popolo, e chi debba avere il compito di esaminare le teorie contenute in tutti i libri, prima che ne venga autorizzata la pubblicazione. Infatti le azioni degli uomini sono determinate dalle loro concezioni ed il buon governo delle azioni umane, per realizzare la pace e la concordia, consiste nel buon governo delle opinioni. Sebbene in materia ideologica non si debba considerare che la verità, tuttavia ciò non è in contrasto con il mantenimento della pace, perchè una dottrina nemica della pace non può esser vera più di quanto lo potrebbero essere pace e concordia che fossero contrarie alla legge di natura. È vero che in uno stato in cui, a causa

della negligenza e dell'incapacità dei governanti e degli insegnanti si siano da tempo generalmente accolte le false dottrine, le verità contrarie possono generalmente rappresentare qualcosa di nocivo, tuttavia il più repentino e violento balenare di una nuova verità, qualunque essa sia, non rompe mai la pace, ma soltanto qualche volta genera la guerra, perchè quegli uomini che sono governati in maniera così trascurata da osare di impugnare le armi per difendere od introdurre un'opinione, sono ancora nello stato di guerra, e la loro condizione non è pace, ma solo una tregua generata dal timore reciproco, ed essi vivono come se fossero sempre alla vigilia di attaccar battaglia. Tocca perciò a colui che detiene il potere sovrano di esser giudice o di nominare giudici delle concezioni e dottrine, come una cosa necessaria al mantenimento della pace, per prevenire in tal modo la discordia e la guerra civile.

Settimo, è attività connessa all'esercizio della sovranità il completo potere di prescrivere norme di legge mediante le quali ognuno possa sapere quali sono i beni di cui può usufruire e quali sono le azioni che può compiere senza essere di intralcio a nessuno degli altri sudditi; e questo è ciò che gli uomini chiamano proprietà. Infatti prima della costituzione del potere sovrano, come si è già mostrato, tutti gli uomini avevano diritto a tutte le cose, e ciò dava necessariamente origine alla guerra, e perciò questa proprietà, essendo cosa necessaria alla pace e dipendendo dal potere sovrano, è un atto di quel potere rivolto a garantire la pubblica pace. Queste norme di legge concernenti la proprietà, o « *meum* » e « *tuum* », il bene ed il male, ciò che è legale e ciò che non lo è, nelle azioni dei sudditi, costituiscono le leggi civili, cioè le leggi di ciascuno stato in particolare, sebbene il termine « legge ci-

VII) IL DIRITTO
DI PROMULGARE
LEGGI

vile » sia ora limitato a definire le antiche leggi civili della città di Roma, le quali, poichè essa era la capitale di una gran parte del mondo, erano considerate, in quei tempi, come le leggi civili dei territori sotto il suo dominio.

VIII) AL SOVRANO
SPETTA ANCHE IL DIRITTO
DI GIUDICARE
E DECIDERE
SULLE CONTROVERSIE...

Ottavo, è diritto connesso con l'esercizio della sovranità, di giudicare, ascoltare e decidere in tutte le controversie che si possono presentare riguardo alla legge civile o naturale o riguardo ai fatti, perchè senza decisione delle controversie non è possibile la protezione di un suddito contro le ingiurie di un altro, le leggi che contemplano il « *meum* » ed il « *tuum* » sono vane e ad ognuno rimane, a causa della sua naturale e necessaria tendenza alla conservazione, il diritto di proteggere sè stesso mediante la sua forza individuale, il che è lo stato di guerra, contrario al fine che ci si prefigge all'atto dell'istituzione dello stato.

IX) ... E DI FARE
LA GUERRA O LA PACE
COME MEGLIO CREDE...

Nono, è diritto connesso con l'esercizio della sovranità, il far guerra e pace con gli altri stati, cioè il giudicare quando la guerra è utile all'interesse comune e quante truppe devono essere reclutate, armate e pagate per quello scopo; e quanto denaro deve essere richiesto ai sudditi per far fronte alle spese del conflitto. Infatti il potere mediante il quale il popolo deve essere difeso consiste nelle sue truppe, e la forza di un esercito nell'unità di azione sotto un comando unico, istituito dal sovrano e perciò in suo potere. Il comando della milizia, senza altra istituzione, rende sovrano colui che lo detiene, e di conseguenza, chiunque sia nominato generale dell'esercito, colui che ha il potere sovrano è sempre generalissimo.

Decimo, è funzione annessa all'esercizio della sovranità lo scegliere tutti i consiglieri, ministri, magistrati, ed ufficiali, sia in pace che in guerra, poichè, dato che il sovrano ha come compito la realizzazione del fine che è la comune pace e difesa, è pacifico che abbia anche il potere di usare mezzi che ritiene più adatti per raggiungere quello scopo.

X) ... E DI SCEGLIERE
CONSIGLIERI E MINISTRI,
SIA IN PACE
CHE IN GUERRA...

Undicesimo, al sovrano spetta il potere di ricompensare con ricchezze ed onori e di punire con pene corporali e pecuniarie, o con l'ignominia, ogni suddito, a seconda della legge in precedenza da lui promulgata; oppure, se non esiste alcuna legge, secondo il criterio che egli giudicherà più opportuno per incoraggiare i sudditi a servire fedelmente lo stato, o per convincerli, per mezzo del terrore, a non agire contro di esso.

XI) ... E DI RICOMPENSA-
RE E PUNIRE ANCHE ARBI-
TRARIAMENTE, QUALORA
NON VI SIA UNA LEGGE
PRECEDENTE CHE NE CON-
TEMPLI LA PROCEDURA...

Infine, considerando quanto grande sia il pregio che gli uomini sono naturalmente propensi ad attribuirsi, quale rispetto esigano dagli altri e quanto poco considerino i loro simili, dalle quali ragioni è determinato il continuo sorgere tra loro di emulazione, dispute, fazioni, ed infine della guerra mediante la quale si distruggono a vicenda e diminuiscono la forza che potrebbero contrapporre ai nemici esterni; è necessaria l'esistenza di leggi di onore e di una scala di pubblici valori per coloro che hanno meritato, od hanno le qualità per meritare, la riconoscenza dello stato, e che sia conferita ad uno od all'altro la forza sufficiente per dare esecuzione a queste leggi. Ma si è già mostrato come, non solo la milizia, cioè le forze armate dello stato, ma anche il giudicare delle controversie, è funzione connessa

XII) ... E DI ONORARE
E CONFERIRE TITOLI

all'esercizio della sovranità. Al sovrano dunque spetta anche il conferimento di titoli onorifici, di elevare ciascun uomo a quel rango e dignità che sarà in grado di occupare, e di decidere quali manifestazioni di rispetto ciascuno dovrà tributare ad altri, sia nelle pubbliche che nelle private riunioni.

QUESTI DIRITTI
SONO
INDIVISIBILI...

Questi sono i diritti che rappresentano la base essenziale della sovranità, e sono i segni dai quali si può discernere in quale individuo od assemblea sia posto il potere sovrano e da chi sia detenuto. Tali diritti sono infatti intrasferibili ed inseparabili. Il potere di batter moneta, di disporre della proprietà e della persona degli eredi minorenni, di godere del diritto di imposta sui mercati ed ogni altra prerogativa statutaria, può essere ceduta al sovrano senza peraltro rinunciare al suo diritto di proteggere i sudditi. Ma se egli trasferisce il comando della milizia, conserva invano il diritto di giudicare, perchè manca dello strumento per dare esecuzione alle leggi; oppure se cede il potere di imporre tributi, è inutile che tenga per sè la milizia; e se poi rinunzia al diritto di controllare le opinioni, gli uomini disorientati saranno spinti alla ribellione dal timore dei fantasmi. Se dunque consideriamo ciascuno dei suddetti diritti, ci renderemo facilmente conto che il lasciar cadere il diritto ad uno e conservare gli altri, non fornirà alcun vantaggio per la conservazione della pace e della giustizia, che è il fine per cui tutti gli stati sono stati costituiti. Tale divisione è ciò che è espresso nel detto: « Un regno diviso in sè stesso non può sussistere », poichè se non si è precedentemente operata questa divisione, non si verificherà mai una divisione in opposti eserciti. E se non vi fosse mai stata l'opinione, condivisa dalla maggior parte del popolo inglese, che questi poteri dovessero essere divisi tra il re, la Camera dei Lords e quella dei Comuni, il popolo non si sarebbe mai diviso e non sarebbe

caduto in questa guerra civile, prima tra coloro che erano in contrasto su questioni politiche, e poi tra coloro che dissentivano sul problema della libertà di religione. Questa guerra ha così bene istruito i cittadini su questo punto dei diritti sovrani, che attualmente vi sono ben pochi, in Inghilterra, che non si rendano conto che tali diritti sono inseparabili, e come tali verranno riconosciuti al prossimo ritorno allo stato di pace e continueranno ad essere finchè le miserie derivate da quel conflitto non saranno dimenticate, il che avverrà in poco tempo se il volgo sarà meglio guidato di quanto non lo è stato fino ad ora.

E dato che questi diritti sono fondamentali ed inseparabili, segue di necessità che, in qualunque termine uno di essi possa sembrare scomparso, tuttavia se il potere sovrano non vi rinunzia per mezzo di dichiarazione diretta ed il nome di sovrano viene concesso da colui che rinunzia

... E NON PUÒ,
MEDIANTE
ALIENAZIONE,
SCOMPARIRE SENZA UNA
DIRETTA RINUNZIA
DEL POTERE SOVRANO

a chi acquista il diritto, l'alienazione non è valida, perchè, anche se quello ha ceduto tutti i possibili diritti, se noi gli attribuiamo ancora una volta la sovranità, recupera tutto ciò che prima aveva, essendo quei diritti inseparabilmente connessi a quella.

Essendo questa grande autorità indivisibile ed inseparabilmente connessa alla sovranità, ha poca risonanza l'opinione di coloro che sostengono che i re, sebbene siano « *singulis majores* »,

IL POTERE E L'ONORE
DEI SUDDITI SVANISCONO
DI FRONTE AL
POTERE SOVRANO

investiti di potere maggiore di ciascuno dei loro sudditi, sono tuttavia « *universis minores* », in possesso cioè di un'autorità minore a quella di tutti i loro sudditi insieme. Infatti, se con l'espressione « tutti insieme » essi non intendono il corpo collettivo come una persona, allora « tutti insieme » ed « ognuno » hanno lo stesso significato e l'argomentazione è assurda. Ma se invece, con l'espressione « tutti insieme »

essi intendono quelli come una sola persona che è rappresentata dal sovrano, allora il potere di tutti insieme coincide con quello del sovrano, e così l'argomentazione si mostra come nuovamente assurda. Essi si accorgono davvero di questa assurdità quando la sovranità è concessa ad un'assemblea popolare ed è detenuta da essa; ma non la vedono in un monarca, eppure il potere sovrano è lo stesso chiunque ne sia stato investito.

Così come il potere, anche l'onore cui il sovrano ha diritto deve essere più grande di quello di uno o di tutti i sudditi messi insieme, perchè la sorgente dell'onore è nella sovranità. I titoli di Lord, conte, duca e principe sono creati da lui. Come di fronte al padrone i servi sono tutti uguali e senza distinzione di grado, così sono i sudditi in presenza del sovrano, e sebbene alcuni di essi risplendano di più ed altri di meno quando sono lontani da lui, in sua presenza il loro splendore non è maggiore di quello delle stelle di fronte al sole.

LA MANCANZA
DEL POTERE SOVRANO
È PIÙ DANNOSA
CHE LA SUA PRESENZA

Ma si può a questo punto obiettare che la condizione dei sudditi è molto miserevole, dovendo essi sottostare ai desideri ed alle altre violente passioni di colui o di coloro che dispongono di un potere così illimitato; e comunemente quelli che vivono sotto un governo monarchico pensano che tale sia un difetto proprio della monarchia, mentre coloro che vivono sotto un governo democratico attribuiscono tutti gli svantaggi a quella forma di governo, mentre il potere, sotto qualunque forma sia espresso, se è sufficientemente capace di proteggerli è lo stesso, senza considerare che la condizione umana non può mai non essere accompagnata da qualche svantaggio, e che il più grande che, sotto una qualsiasi forma di governo, possa cadere sulle spalle di un popolo, è cosa a mala pena percettibile in confronto alle miserie ed alle orribili sventure che accompagnano una

guerra civile, o quella condizione di dissolutezza di uomini privi di una guida, senza alcun rispetto per la legge e senza un potere coercitivo che impedisca loro di commettere vendette e rapine; senza altresì considerare che anche la più grande oppressione esercitata da un sovrano, non è derivata da un piacere o da un vantaggio che egli possa aspettarsi dal danneggiare od indebolire i propri sudditi, nella cui prosperità consiste la forza dei re, ma è invece provocata dalla turbolenza dei sudditi stessi che non contribuiscono volentieri alla propria difesa e rendono perciò necessario che i governanti tolgano loro quanto possono, in tempo di pace, per poter disporre dei mezzi indispensabili a far fronte in una situazione di emergenza, in un immediato bisogno, ai loro nemici, a resistere od a sopraffarli. Tutti gli uomini sono per natura provvisti di considerevoli lenti di ingrandimento, cioè le loro passioni e l'amor proprio, attraverso le quali ogni piccolo contributo sembra un'imposizione insostenibile; ma sono privi invece di quei binocoli, cioè la scienza morale e civile, per vedere le disgrazie che impendono sopra di loro e che non si possono evitare, senza pagare quel tributo.

CAPITOLO XIX

Delle diverse specie di stato per istituzione, e della successione al potere sovrano.

La differenza delle forme statali consiste nella differenza del sovrano o della persona che rappresenta la moltitudine, come totalità e come singoli individui. E dato che la sovranità è detenuta da un solo individuo o da un'assemblea composta di più persone, e che in un'assemblea hanno diritto di entrare o tutti o nessuno all'infuori di un piccolo numero di privile-

TRE DIVERSE
FORME
DI GOVERNO

giati, è chiaro che non esistono che tre forme di governo, perchè il potere di rappresentare la moltitudine deve essere necessariamente conferito ad un solo individuo od a più persone, e, in quest'ultimo caso, l'assemblea deve essere di tutti, o soltanto di un gruppo ristretto. Quando il potere rappresentativo della moltitudine è nelle mani di un solo individuo, allora il governo è una *monarchia*; quando è in una assemblea aperta a tutti i cittadini, è una *democrazia* o governo popolare; quando invece è in un'assemblea composta di un gruppo ristretto, viene chiamato *aristocrazia*. Non esistono altre forme di governo, perchè o uno, o più, o tutti, devono detenere per intero il potere sovrano che, come ho già dimostrato, è indivisibile.

LA TIRANNIA
E L'OLIGARCHIA
NON SONO CHE
NOMI DIVERSI
DELLA MONARCHIA
E DELL'ARISTOCRAZIA

Nei libri di storia e di politica si fa menzione di altri termini per definire la forma di governo, come tirannia ed oligarchia, ma essi non sono nomi di distinte specie di organizzazione politica, bensì sono le stesse forme quando si rendono spregevoli. Infatti, coloro che sono scontenti di una monarchia la chiamano *tirannia*, e quelli che sono contrariati da un governo aristocratico lo chiamano *oligarchia*; e similmente coloro che si considerano oppressi da una forma di governo democratica la chiamano *anarchia*, che significa mancanza di governo; e tuttavia io credo che nessuno pensi che l'assenza di un potere statale sia una nuova forma di governo, nè, per la stessa ragione, si deve credere che il governo sia definibile in un modo quando ci piace, e lo sia in modo diverso quando ci scontenta e siamo oppressi dai governanti.

LE RAPPRESENTANZE
SECONDARIE
SONO PERICOLOSE

È evidente come gli uomini che si trovano allo stato di assoluta libertà, possono, se a loro piace, conferire autorità ad un individuo di rappresentare ciascuno di loro, allo stesso modo che possono dare

quel potere ad una qualsiasi assemblea di uomini; e perciò possono assoggettarsi, se lo ritengano utile, ad un monarca in forma così assoluta come a qualunque altro rappresentante. In tal modo, laddove è già stato costituito un potere sovrano, non può esistere altra rappresentanza dello stesso popolo, se non per certi scopi particolari, limitati dall'autorità del sovrano. Diversamente si creerebbero due sovrani e ciascuno vedrebbe la sua persona rappresentata da due attori che, opponendosi uno all'altro, dovrebbero di necessità dividere quel potere che, se gli uomini desiderano di vivere in pace, deve essere indivisibile, e di conseguenza riporterebbero la moltitudine allo stato di guerra, cosa questa contraria al fine che ci si propone all'atto dell'istituzione di ogni sovranità. Perciò, come è assurdo pensare che un'assemblea investita del potere sovrano, chiamando a raccolta il popolo alle sue dipendenze, mandi i suoi deputati dando loro facoltà di render note le opinioni ed i progetti di essa, il che sarebbe come un considerare quei tali deputati piuttosto che come la sua totalità come gli assoluti rappresentanti del popolo; così è ugualmente assurdo pensare che una tal cosa avvenga in una monarchia, ed io davvero non so come una verità così chiara sia stata di recente così poco osservata fino al punto che, in una monarchia, colui che aveva nelle sue mani la sovranità a lui giunta dopo una tradizione di seicento anni, era soltanto chiamato sovrano, godeva del diritto al titolo di Maestà da parte di ciascuno dei suoi sudditi, ed era da loro considerato senza obbiezione alcuna come loro re, e nonostante ciò non fu mai considerato come loro rappresentante, perchè quel nome passava senza contraddizione come il titolo spettante a coloro che, dietro suo ordine, erano mandati dal popolo a portare le petizioni e ad esprimere a lui, sempre però con il suo permesso, i consigli dei cittadini. Ciò può servire da ammonimento a coloro

che sono i veri ed assoluti rappresentanti del popolo, in modo che insegnino agli uomini quale sia la natura di quell'ufficio e si guardino bene dal permettere che esistano altri rappresentanti generali, in qualsiasi occasione, se vogliono portare a buon fine il compito che è stato loro affidato.

PARAGONE DELLA
MONARCHIA CON
LE ASSEMBLEE
SOVRANE

La differenza tra queste tre specie di governo non consiste in una differenza di potere; ma nella differenza di capacità od attitudine a garantire la pace e la sicurezza del popolo, al cui scopo esse sono state istituite. Per paragonare la monarchia con le altre due, si può osservare: 1) che chiunque rappresenta la persona del popolo, o fa parte di quella assemblea che la rappresenta, rappresenta anche la sua persona naturale. Sebbene egli, come persona politica, si preoccupi di realizzare il comune interesse, tuttavia è al tempo stesso anche più o meno diligente nel procurare il suo vantaggio individuale, quello della sua famiglia, dei suoi parenti e dei suoi amici, e generalmente se l'interesse pubblico viene in conflitto con quello privato, egli preferisce quello privato, perchè le passioni umane sono di solito più potenti della ragione. Da ciò deriva che, dove l'interesse pubblico è più strettamente connesso con quello privato, là quello pubblico si avvantaggia di più. Ora, nella monarchia, l'interesse privato coincide con quello pubblico e le ricchezze, onori e potere di un monarca scaturiscono soltanto dalle ricchezze, potenza e buon nome dei sudditi, poichè nessun re può mai essere ricco, glorioso, nè sicuro, se i suoi sudditi sono o poveri, o spregevoli, o resi deboli dal bisogno e dal malcontento, sì da non poter far fronte, in una guerra, ai propri nemici. Al contrario, in una democrazia od in una aristocrazia il benessere pubblico non è spesso così utile al vantaggio individuale

come lo è invece un perfido consiglio, un atto di tradimento od una guerra civile.

II) Un monarca accetta consiglio da chi e nei termini che ritiene più opportuno, e perciò può ascoltare le opinioni di coloro che hanno competenza nella materia sulla quale sta per prendere una decisione, e che appartengano a qualsiasi rango e classe sociale, e ciò molto tempo prima di agire e con tutta quella segretezza che vuole. Quando invece un'assemblea sovrana ha bisogno di un consiglio, nessuno può essere ammesso a darlo se non coloro che godono di un tale diritto fin dal principio, i quali per la maggior parte sono gente più interessata a procacciarsi la ricchezza che non la conoscenza, e che esprimono le loro opinioni in lunghe orazioni che possono e di solito eccitano gli uomini all'azione, ma non forniscono alcun elemento per indirizzarla. Infatti la facoltà dell'intellezione non è mai illuminata dalla fiamma delle passioni, ma ne è invece abbagliata, nè vi è mai luogo o tempo in cui un'assemblea possa ricevere un consiglio in segretezza, a causa della sua stessa moltitudine.

III) Le decisioni di un monarca non sono soggette ad altra forma di incostanza che quella propria della natura umana, ma nelle assemblee, oltre a questa forma di incostanza, ne sorge un'altra derivata dal numero, perchè l'assenza di pochi che manterrebbero una decisione presa, e ciò può avvenire per sicurezza, negligenza, o per altri privati impedimenti, oppure l'oculata presenza di pochi di opinione contraria, cancella oggi tutto ciò che si era stabilito ieri.

IV) Un monarca non può dissentire con sè stesso per invidia od interesse; ma certamente lo può un'assemblea, ed in modo tale da far scoppiare una guerra civile.

V) In una monarchia esiste questo inconveniente, che ogni suddito, a causa del potere di qualcuno, possa essere spogliato di tutto

ciò che possiede per arricchire un favorito od un adulatore, il che penso che sia un grande ed inevitabile inconveniente. Ma la stessa cosa può allo stesso modo verificarsi là dove il potere sovrano è detenuto da un'assemblea, perchè il suo potere è lo stesso di quello del re ed i componenti di essa sono soggetti ad accettare cattivi consigli e ad essere sedotti da oratori, come un monarca lo è dagli adulatori che, adulandosi l'uno con l'altro, incrementano vicendevolmente, a turno, la propria rapacità ed ambizione. E mentre i favoriti di un monarca sono pochi e non hanno altri da contentare che i propri parenti, i favoriti di un'assemblea sono molti ed i parenti molto più numerosi di quelli di un monarca. Inoltre non c'è favorito di un monarca che non possa aiutare i suoi amici allo stesso modo che è in grado di far del male ai suoi nemici; ma gli oratori, cioè i favoriti dell'assemblea sovrana, sebbene abbiano un grande potere di far del male, ne hanno tuttavia poco per difendere. Infatti l'accusare richiede minore eloquenza, poichè tale è la natura umana, che non il difendere, ed è più simile alla giustizia la condanna che non l'assoluzione.

VI) È un inconveniente, nella monarchia, che la sovranità possa toccare ad un fanciullo o ad uno che non è in grado di discernere tra il bene ed il male; e l'inconveniente è costituito dal fatto che l'uso del potere deve essere affidato ad un altro oppure ad una qualche assemblea che governa con i suoi diritti ed in suo nome, in veste di curatore e protettore della sua persona e della sua autorità. Ma l'affermare che è un inconveniente affidare l'uso del potere sovrano ad un individuo o ad un'assemblea, equivale a dire che qualsiasi governo rappresenta un inconveniente maggiore della confusione e della guerra civile. Di conseguenza, tutto il danno che si presume derivare da ciò, sorge dal conflitto che nasce tra coloro che sono competitori per un ufficio, fonte di tanto onore e profitto, e per mostrare che tale incon-

veniente non deriva dalla forma di governo che noi chiamiamo monarchia, dobbiamo considerare che il monarca precedente ha nominato colui che dovrà esercitare il diritto di tutela sul suo successore minore, o espressamente attraverso testamento, o tacitamente col non rigettare le regole fissate dalla tradizione per un simile caso. Ed allora se tale inconveniente si presenta, deve essere attribuito non alla monarchia, ma all'ambizione ed all'ingiustizia dei sudditi, cose che esistono sotto ogni specie di governo, quando il popolo non è stato bene istruito nei propri doveri e nei diritti della sovranità. Se poi il monarca precedente non ha lasciato alcuna decisione circa l'esercizio del diritto di tutela, allora esiste questa regola fissata dalla legge di natura e sufficiente a risolvere il caso, che cioè: la tutela dovrà essere affidata a colui che ha, per natura, più interesse che l'autorità del minore venga conservata ed al quale può derivare minor beneficio dalla sua morte o dalla diminuzione del suo potere. Infatti, dato che per natura ognuno cerca il proprio vantaggio e l'accrescimento della sua potenza, il mettere un fanciullo nelle mani di coloro che possono cogliere l'occasione per diventare più potenti, uccidendolo o danneggiandolo in qualsiasi altra maniera, non è tutela, ma tradimento. Così, dopo che si è presa ogni misura per evitare il sorgere di ogni giusta critica che possa essere rivolta al governo di un fanciullo, se a turbare la pace pubblica nasce una controversia, la responsabilità di essa non deve essere attribuita alla forma monarchica, ma all'ambizione dei sudditi ed alla loro ignoranza dei doveri. D'altro lato non esiste grande stato, la cui sovranità sia detenuta da una vasta assemblea, che non si trovi, quando si tratta di consultarsi intorno alla pace ed alla guerra ed alla promulgazione delle leggi, nella stessa condizione di un governo capeggiato da un fanciullo. Infatti, allo stesso modo che un fanciullo non ha sufficiente giudizio per rifiutare

un consiglio che gli viene dato e perciò deve seguire l'opinione di colui o di coloro alla cui tutela è soggetto, un'assemblea non ha la libertà di dissentire dal parere della maggioranza, sia esso buono o cattivo. E come un fanciullo necessita di un tutore o protettore che difenda la sua persona e la sua autorità, così, nei grandi stati, l'assemblea sovrana, quando si presentano grandi pericoli ed ardui problemi da risolvere, ha bisogno dei « *Custodes libertatis* », cioè di dittatori o protettori della sua autorità, i quali sono dei veri e propri monarchi temporanei a cui per un certo tempo essa può affidare interamente l'esercizio del proprio potere, e quando quel tempo è trascorso, ne viene privata più frequentemente di quanto non lo siano i re minorenni dai loro protettori, reggenti ed altre specie di tutori.

Sebbene le forme di sovranità, come ho mostrato precedentemente, non siano che tre, cioè monarchia, in cui un solo individuo detiene il potere supremo, democrazia, quando esso è nelle mani di un'assemblea generale di sudditi, ed aristocrazia, quando una ristretta assemblea nominata, od in altro modo distinta dal resto del popolo, detiene il comando; tuttavia chi considererà gli stati particolari che sono esistiti e che oggi esistono nel mondo, non sarà forse facilmente propenso a ridurli a quelle tre forme e sarà invece portato a pensare che ne esistano altre derivanti dal mescolarsi di quelle, quali per es. i regni elettivi, in cui i re ricevono il potere sovrano soltanto per un certo tempo, od i regni in cui il re gode di un potere limitato, i quali governi vengono tuttavia definiti dalla maggioranza degli scrittori con il termine di monarchie. Analogamente, se un governo popolare od aristocratico assoggetta una nazione nemica e la governa nominandovi un presidente, un procuratore od un altro magistrato, questo può forse, a prima vista, apparire come un governo democratico od aristocratico, ma non è così. E non lo è, perchè i re elettivi non

sono sovrani, ma ministri del sovrano; nè lo sono i re che godono di un potere limitato, non essendo altro che ministri di coloro che detengono il potere supremo; nè quelle provincie che sono soggette ad un altro stato governato secondo la forma democratica od aristocratica, sono governate con quei tipi di potere, ma sono invece soggette alla forma monarchica.

I) Per quanto riguarda il re elettivo, il suo potere è limitato alla durata della sua vita, come è il caso di molti regni della Cristianità, al giorno d'oggi, oppure ad un certo numero di anni o di mesi, come era per il potere dei dittatori tra i Romani; però se egli ha il diritto di nominare il suo successore, non è più elettivo, ma ereditario. Se al contrario egli non ha diritto di nominare il suo successore, allora c'è un altro individuo od assemblea eletta che, dopo la morte di quello, può innalzare al potere un altro, perchè altrimenti lo stato cesserebbe di esistere, si dissolverebbe con lui e si ritornerebbe alla condizione di guerra. Se si riconosce a qualcuno il diritto di esercitare la sovranità, dopo la morte del sovrano, e di nominare un successore, si riconosce anche che la sovranità era in quelle persone anche prima, perchè nessuno ha il diritto di concedere ciò che non gli appartiene di diritto e di conservare per sè ciò che ritiene utile. Ma se non c'è nessuno che possa trasferire la sovranità dopo la morte di colui che fu eletto per primo, allora questi ha il potere, o meglio è obbligato dalla legge di natura a provvedere col nominare un successore, per impedire che coloro che gli dettero la loro fiducia affidandogli il potere supremo ricadano nella miserevole condizione della guerra civile. Perciò, nel momento che procede all'elezione, è sovrano assoluto. (Quindi quando fu eletto era sovrano assoluto).

II) Il re il cui potere è limitato, non è superiore a colui o a coloro che hanno il potere di imporgli dei limiti, e colui che non è superiore

non è supremo, cioè non è sovrano. La sovranità dunque è sempre in possesso di quella assemblea che ha il diritto di limitarlo, e di conseguenza la forma di governo non è monarchica, ma o democratica, o aristocratica, come nei tempi antichi a Sparta in cui i re avevano il privilegio di comandare gli eserciti, ma la sovranità era detenuta dagli Efori.

III) Quando per es. il popolo romano governava la terra di Giudea mediante un legato, la Giudea non era a causa di ciò governata secondo la forma democratica, perchè il popolo non era soggetto ad un'assemblea in cui ciascuno avesse diritto ad entrare; nè secondo la forma aristocratica, perchè non esisteva un'assemblea in cui ciascuno potesse entrare per elezione, ma essi erano invece governati da un individuo il quale, sebbene il popolo di Roma fosse soggetto ad un'assemblea popolare o democrazia, tuttavia di fronte al popolo di Giudea che non aveva diritto alcuno di prender parte al governo della cosa pubblica, era un monarca. Infatti, quantunque là dove il popolo è governato da un'assemblea, scelta da esso stesso tra gli stessi cittadini, la forma di governo sia chiamata democrazia od aristocrazia; tuttavia, quando è governato da un'assemblea non scelta da lui, si tratta di monarchia, non di un uomo sopra un altro, ma di un popolo sopra un altro popolo.

DEL DIRITTO
DI SUCCESSIONE

Dato che, essendo mortale la materia di tutte queste forme di governo, non soltanto i monarchi, ma anche tutte le assemblee sono soggette alla morte, è necessario, per conservare la pace tra gli uomini che, così come si è ammesso un uomo artificiale, sia fissata una artificiale eternità della vita umana senza la quale quegli uomini che sono soggetti al governo di un'assemblea ritornerebbero, in ogni tempo, allo stato di guerra, e quelli che sono governati da un uomo, al momento della

sua morte. Questa eternità artificiale è quella che è chiamata dagli uomini, diritto di successione.

Non esiste forma perfetta di governo in cui non sia contemplato che il sovrano vivente eserciti il diritto di disporre della successione. Infatti, se tale diritto fosse in potere di qualche cittadino od anche di una pubblica assemblea, si tratterebbe sempre di un suddito, e di conseguenza può essere assunto dal sovrano, quando vuole, e perciò il diritto è in lui. Se invece esso non fosse in alcun individuo particolare ma venisse lasciato ad una nuova scelta, allora lo stato si dissolverebbe ed il diritto verrebbe ad essere posseduto da colui che è in grado di impadronirsene, e ciò in contrasto con l'intenzione di coloro che istituiscono lo stato per garantirsi una perpetua e non temporanea sicurezza.

In una democrazia, l'intera assemblea non può scomparire tutta insieme, a meno che non perisca tutta la moltitudine che ad essa è soggetta, e perciò sotto questa forma di governo non si presenta il problema del diritto di successione.

In un'aristocrazia, quando muore qualche componente dell'assemblea, il diritto di eleggere un altro al suo posto compete all'assemblea stessa, come al sovrano cui spetta la scelta di tutti i consiglieri e funzionari, perchè ciò che il rappresentante fa come attore, ognuno dei sudditi fa come autore. E quantunque l'assemblea sovrana possa trasferire ad altri il potere di eleggere i nuovi componenti in sostituzione di coloro che sono morti, tuttavia l'elezione avviene sempre dietro la sua autorità, e da essa può essere revocato quel diritto, quando ciò fosse richiesto dalla pubblica opinione.

La più grande difficoltà circa il diritto di successione è nella monarchia e deriva dal fatto che, a prima vista, non appare chiaro chi debba essere a nominare il successore e talvolta neppure chi debba es-

IL MONARCA IN CARICA
HA DIRITTO A DISPORRE
DELLA SUCCESSIONE

sere colui che sarà nominato, perchè in ambedue questi casi si richiede un ragionamento più preciso di quello che gli uomini comunemente sono abituati a fare. Quanto alla questione di chi nominerà il successore di un monarca che detiene il potere sovrano, cioè chi determinerà il diritto di ereditarietà, dato che i re ed i principi elettivi non sono in possesso dell'autorità sovrana ma ne è loro soltanto concessa la facoltà di usarne, dobbiamo considerare che o il monarca ne è in possesso ed ha quindi diritto a disporre della successione, oppure quel diritto ritorna di nuovo nel dissolvimento della moltitudine. Infatti la morte di colui che possiede il diritto al potere sovrano lascia la moltitudine affatto priva di un monarca, cioè di un qualsiasi rappresentante che la tenga unita e la guidi nell'azione; e quindi essa non è in grado di eleggersi un nuovo monarca, avendo ognuno diritto di sottomettersi a chi ritiene più capace di difenderlo, o, se può, di assicurare la propria protezione con la sua stessa spada, il che rappresenta il ritorno alla confusione ed allo stato di guerra di ognuno contro l'altro, contrario al fine per cui la monarchia è stata originariamente istituita. Perciò appare chiaro come, per l'istituzione della monarchia, il diritto di disporre della successione debba essere sempre lasciato al giudizio ed alla volontà del precedente regnante.

In quanto poi al problema, che si può talvolta presentare, di chi il monarca in carica abbia designato alla successione ed eredità del suo potere, esso è determinato dalle espresse parole e dal testamento, oppure da altre sufficienti, implicite manifestazioni.

SUCCESSIONE STABILITA
 MEDIANTE
 PAROLE ESPRESSE...

Lo è mediante parole espresse o testamento, quando è dichiarato da lui, durante la sua vita, « *viva voce* » o attraverso dichiarazione scritta, come i primi imperatori di Roma dichiaravano chi avrebbe dovuto essere il loro erede; perchè la parola « erede » non implica di per sè

la condizione di figlio o di stretto congiunto, ma chiunque il possessore dichiarerà tale, in qualsiasi modo, quello dovrà succedergli nel suo diritto di proprietà. Se perciò un monarca dichiara espressamente, sia a voce o con dichiarazione scritta, che una certa persona debba essere suo erede, questi, subito dopo la morte del suo predecessore, riceverà l'investitura del diritto di monarca.

Ma là dove mancano il testamento o le espresse parole, si devono seguire altri segni naturali della volontà, uno dei quali è il costume. In tal modo dove è costume che abbia diritto alla successione il parente più prossimo, là questi ha diritto ad essere il successore, perchè se diversa fosse stata la volontà del monarca in carica, egli l'avrebbe potuta facilmente palesare durante la sua vita.

... O COL NON
ABROGARE I TERMINI
DELLA TRADIZIONE

Analogamente, dove è tradizione che il più prossimo dei congiunti maschi succeda, là quello, per la stessa ragione, ha il diritto alla successione. E questa legge varrebbe se fosse costume elevare al trono le donne; perchè qualunque costume che un uomo, pur potendolo ripudiare con una sola parola, non abroga, prova, in forma del tutto naturale, che quell'uomo vuole che il costume continui a sussistere.

Ma là dove nè la tradizione, nè il testamento hanno diritto di precedenza, si deve tener conto in primo luogo: che la volontà di un re è che il

... O PER PREFERENZA
ORIGINATA DA
AFFETTO NATURALE

governo rimanga monarchico, dato che egli ha accettato quella forma di governo in sè stessa. In secondo luogo che un figlio suo, sia esso maschio o femmina, venga preferito ad un altro, perchè si presume che gli uomini siano più propensi per natura a favorire i propri figli, piuttosto che i figli degli altri; e dei propri, il maschio piuttosto che la femmina, dato che gli uomini sono per natura più adatti a compiere azioni che implicano fatica e pericoli. In terzo luogo, che quando non

esiste discendenza diretta, si preferisca un fratello ad un estraneo, e così sempre il consanguineo più prossimo a quello più remoto, perchè si presume che chi è maggiormente legato da vincoli di sangue lo sia anche dal punto di vista affettivo, ed è evidente che sempre si riceve, per riflesso, il più grande onore dalla grandezza del parente più prossimo.

NON È ILLEGALE
ELEGGERE ALLA
SUCCESSIONE CHI SIA RE
DI UN'ALTRA NAZIONE

Ma se è azione legale per un monarca quella di decidere della successione mediante le parole di un contratto o di un testamento, si può forse obbiettare che esiste un grande inconveniente; che cioè quello possa vendere o cedere ad uno straniero il suo diritto di governare, e quello, dato che gli stranieri, cioè coloro che non sono soggetti allo stesso governo nè parlano la stessa lingua, si tengono reciprocamente in poco conto, potrebbe rivolgersi ad opprimere i suoi nuovi sudditi, e ciò è davvero un grande inconveniente. Però esso non deriva di necessità dall'essere soggetti al potere di uno straniero, ma dall'incapacità dei governanti che ignorano le vere regole della convivenza politica. In seguito a ciò i Romani, dopo che ebbero assoggettato tanti popoli, per rendere tollerabile il loro governo, solivano rimuovere quella difficoltà per quanto ritenevano ciò necessario, concedendo talvolta ad intere nazioni, e talvolta agli uomini più influenti di ogni nazione che assoggettavano, non soltanto i diritti, ma anche il nome di Romani, ed ammettevano molti di loro nel senato e nelle cariche ufficiali, persino nella stessa città di Roma. E ciò voleva realizzare il nostro più saggio re, Giacomo, sforzandosi di determinare l'unione dei due regni d'Inghilterra e di Scozia, e se egli avesse potuto compiere quel suo progetto, avrebbe con tutta probabilità prevenute le guerre civili che hanno immiserito ambedue quei regni. Non è quindi offesa al popolo il fatto che un monarca

disponga della successione a seconda della sua volontà, sebbene ciò abbia talvolta, per colpa di certi principi, dato luogo a delle difficoltà. Per dimostrare la legalità di quel diritto, si può avanzare anche questo argomento, che qualunque siano gli inconvenienti derivati dal cedere la successione di un regno ad uno straniero, quelli possono sorgere anche in conseguenza di un matrimonio con uno straniero, perchè, in tal caso, il diritto di successione può toccare a lui, la qual cosa è da tutti considerata come assolutamente legale.

CAPITOLO XX

Del dominio paterno e dispotico.

Stato per acquisizione si dice quello in cui il potere sovrano è «acquisito» mediante la forza, e ciò avviene quando gli uomini individualmente, o collettivamente attraverso la pluralità dei voti, per timore della morte o della prigionia, autorizzano tutte le azioni di quell'uomo, od assemblea, che ha in suo potere la loro vita e la loro libertà.

STATO PER
ACQUISIZIONE

Questa specie di dominio o sovranità, differisce dalla sovranità per istituzione soltanto nel fatto che gli uomini che scelgono il loro sovrano si decidono a ciò per paura di un altro e non di colui che è oggetto della loro scelta; mentre nel secondo caso si assoggettano a colui che temono. In ambedue i casi essi fanno ciò per timore, e ciò deve essere tenuto in considerazione da coloro che sostengono la non validità di tutti quei patti che derivano dal timore della morte o della violenza, perchè, se ciò fosse vero, nessuno, nell'ambito di alcuna forma di stato, sarebbe tenuto all'obbedienza. È vero che, una volta che uno

IN CHE COSA
DIFFERISCA
DA UNO STATO
PER ISTITUZIONE

stato sia stato istituito o conquistato, le promesse estorte col timore della morte o della violenza non sono patti, nè costituiscono obbligazione quando la cosa promessa è contraria alle leggi; ma la ragione di ciò non è che il patto venne concluso per timore, ma che colui che ha promesso non aveva diritto alla cosa promessa. Perciò, quando egli è legalmente in grado di mantenere la cosa promessa ed invece non lo fa, non è l'invalidità del patto che lo assolve, ma lo è invece la sentenza del sovrano; altrimenti, ogni volta che un uomo promette legalmente, rompe illegalmente la sua promessa. Ma quando il sovrano, che è l'attore, lo assolve, in questo caso egli viene ad essere assolto da colui che gli estorse la promessa, come dall'autore di tale assoluzione.

IDENTITÀ
DEI DIRITTI
DI SOVRANITÀ
IN AMBEDUE

I diritti e le conseguenze della sovranità sono gli stessi in ambedue. Il potere del sovrano non può, senza il suo consenso, essere trasferito ad un altro; egli non può perderlo, nè può essere accusato da qualcuno dei suoi sudditi di aver commesso ingiuria contro di loro; nè essere da essi punito; ha diritto di giudicare su ciò che è necessario alla pace, e sul contenuto delle dottrine; è il solo legislatore ed il supremo giudice delle controversie, e del quando e come sia da farsi la pace o la guerra; a lui spetta il diritto di scegliere i magistrati, i consiglieri, gli ufficiali dell'esercito e tutti gli altri funzionari e ministri, e di stabilire i premi ed i castighi, l'onore ed il rango sociale. Le ragioni di ciò sono le stesse che ho esposto nel precedente capitolo a proposito degli stessi diritti e conseguenze della sovranità per istituzione.

COME SI OTTIENE
IL DOMINIO
PATERNO

Ci si assicura in due modi il dominio; per generazione o per conquista. Il diritto di dominio per generazione è quello che il padre ha sui propri figli, ed è chiamato paterno. Tale diritto non è però derivato dall'atto della

generazione, come se il padre avesse diritto al dominio sul figlio perchè lo ha messo al mondo, ma dal consenso dei figli espresso, oppure palesato, mediante altri sufficienti argomenti. Infatti, dato che Dio ha stabilito che l'uomo, per poter generare, abbia bisogno dell'aiuto della donna, e che in ogni caso i genitori siano sempre due; di conseguenza il dominio sopra il figlio dovrebbe appartenere in uguale misura a tutti e due, ed essere soggetto ad entrambi, il che è impossibile, perchè nessuno può obbedire a due padroni. E perciò alcuni che hanno attribuito il dominio all'uomo solo, come appartenente al sesso più dotato, commettono in questo un errore, perchè tra l'uomo e la donna non c'è sempre una così grande differenza di forza e saggezza, sì che il diritto possa essere stabilito senza guerra. Nell'ambito degli stati questa controversia è decisa dalla legge civile e nella maggior parte dei casi, ma non sempre, la sentenza è pronunciata in favore del padre, dato che generalmente gli stati sono stati istituiti dai padri e non dalle madri di famiglia. Ma qui si tratta di una questione concernente il puro stato di natura, in cui si suppone la non esistenza di leggi riguardanti il matrimonio o l'educazione dei figli, ma soltanto la presenza della legge di natura, della naturale tendenza dei due sessi a congiungersi e ad amare i figli. In questo puro stato di natura, o i genitori stabiliscono tra loro per contratto il dominio sopra il figlio, oppure non decidono niente in proposito. Se essi dispongono nel primo senso, il diritto viene determinato dal contratto. In tal modo troviamo nella storia che le Amazzoni pattuirono con gli uomini delle nazioni vicine, ai quali esse ricorrevano per avere dei figli, che i nati di sesso maschile venissero rimandati ai loro padri, mentre le femmine rimanessero con la madre, e così il dominio delle femmine veniva ad appartenere alla madre.

Se non c'è contratto il dominio è della madre, perchè nel puro stato di natura in cui non esistono leggi matrimoniali, non si può sapere chi sia il padre, a meno che la madre non lo dichiari, e perciò il diritto di dominio sul fanciullo dipende dalla volontà della donna, ed è quindi suo. Ancora, dato che il fanciullo è dapprima in potere della madre sì che essa può nutrirlo od esporlo, e se essa lo nutre, il bambino deve la sua vita alla madre, questi è perciò tenuto ad obbedire a lei piuttosto che a qualsiasi altro, e così il dominio sul figlio appartiene a lei. Ma se essa lo espone, ed un altro lo trova e lo nutre, il dominio è di chi alleva il fanciullo, perchè questi deve obbedire a colui che gli ha conservata la vita, dato che, essendo la conservazione della vita lo scopo per cui ciascuno si assoggetta ad un altro, si suppone che ognuno prometta obbedienza a chi ha nelle sue mani il potere di salvarlo o di distruggerlo.

Se la madre è soggetta al padre, il figlio è in potere del padre; e se il padre è soggetto alla madre, come è il caso di un matrimonio tra una regina ed uno dei suoi sudditi, il figlio è soggetto al potere della madre, perchè ad essa è soggetto anche suo padre.

Se un uomo ed una donna, re di due regni diversi, hanno un figlio e stabiliscono per contratto chi avrà il dominio su di lui, il diritto di dominio è determinato dal contratto stesso; se però non stabiliscono niente, il dominio viene determinato secondo il costume del luogo in cui il fanciullo risiede, perchè il sovrano di ciascun paese esercita il suo dominio su tutti coloro che vi abitano.

Chi ha il dominio sul figlio ha anche il dominio sui figli di lui e sopra i pronipoti, perchè chi ha diritto al dominio sulla persona di un uomo, lo ha anche su tutto ciò che appartiene a quello, senza di che il dominio sarebbe soltanto un titolo privo di effetto.

Il diritto di successione nel dominio paterno segue le stesse leggi del diritto di successione alla monarchia di cui ho già abbastanza diffusamente parlato nel capitolo precedente.

IL DIRITTO
DI SUCCESSIONE SEGUE
LE REGOLE DEL DIRITTO
DI POSSESSO

Il dominio ottenuto per mezzo della conquista o della vittoria in guerra, è quello definito da alcuni scrittori col termine di dispotico, da Δεσπότης, che

COME SI OTTIENE
IL DOMINIO
DISPOTICO

significa signore e padrone, ed è il dominio del padrone sopra il suo servo. Tale dominio viene ad essere posseduto dal vincitore quando il vinto, per evitare di essere interamente distrutto, si impegna contrattualmente, o per mezzo di parole espresse o di altri segni sufficienti della sua volontà, che fino a quando gli verrà concesso di conservare la sua vita e libertà fisica, il vincitore ne potrà usare a suo piacimento. In conseguenza di un simile patto, e non prima di esso, il vinto è un servo, perchè con la parola « *servo* », la cui derivazione da « *servire* » o « *servare* » lascio alle dispute dei grammatici, non si intende un prigioniero che sia tenuto rinchiuso od in catene finchè il suo padrone che lo ha catturato, o che lo ha comprato da un precedente possessore stabilirà cosa fare di lui, poichè tali uomini, detti comunemente schiavi, non hanno obblighi, ma possono infrangere le loro catene o fuggire dalla prigione ed uccidere o rendere schiavo il loro padrone, e ciò giustamente, ma si intende colui che, dopo essere stato vinto, gli è stata concessa la libertà fisica, e, sotto promessa di non fuggire e di non usare violenza contro il suo signore, riscuote la fiducia di lui.

Non è perciò la vittoria che dà diritto al dominio sul vinto, ma il patto stipulato da lui; nè questi è obbligato perchè ha subito la conquista del vincitore, cioè è stato sconfitto, catturato o posto in fuga, ma perchè si rimette a lui e gli fa atto di sottomissione.

Nè il vincitore, dal canto suo, è obbligato dal fatto che il nemico si arrende senza promessa della vita, a risparmiarlo per questa sua resa incondizionata, la quale non obbliga il vincitore più di quanto egli, nella sua discrezione, stimerà opportuno.

E ciò che gli uomini fanno quando chiedono, come ho detto, quartiere, ciò che i Greci chiamavano Ζωγρία, è il cercare di sfuggire all'ira del vincitore col sottomettersi e col riscattare la propria vita con una taglia od un servizio, e perciò a chi ha ottenuto quartiere non è stata concessa salva la vita, ma gli è stata lasciata solo fino ad ulteriore deliberazione. Perciò non si tratta qui di un arrendersi a condizione della vita, ma a discrezione, e la vita è sicura ed il servizio obbligatorio solo quando il vincitore ha espresso la sua fiducia nel vinto concedendogli la libertà fisica. Infatti, gli schiavi che lavorano nelle prigioni, o in catene, fanno ciò non per dovere, ma per non attirarsi addosso la crudeltà dei loro secondini.

Il padrone di un servo è anche padrone di tutto ciò che quello possiede e può reclamarne l'uso, cioè a dire dei suoi beni, della sua fatica, dei suoi servi, dei suoi figli, tutte le volte che lo crederà opportuno; poichè quello, attraverso un patto, mette la propria vita nelle mani del suo padrone, cioè accetta ed autorizza tutto ciò che il suo signore fa o farà, e, qualora si rifiuti a ciò, se è ucciso, messo ai ceppi od in altro modo punito per la sua disobbedienza, è egli stesso autore di tutto ciò e non può accusare il padrone di avergli arrecato ingiuria.

Insomma i diritti e le conseguenze, sia della forma di dominio paterna che di quella dispotica, sono le stesse di quelle della sovranità per istituzione, e per le stesse ragioni da me esposte nel capitolo precedente. In tal modo per chi è monarca di diverse nazioni, in una delle quali detiene la sovranità per istituzione, conferitagli cioè dalla maggioranza del popolo radunato, ed in un altro per conquista, cioè

attraverso la sottomissione individuale di ciascun componente del popolo vinto decisa per evitare la morte o la prigionia, il pretendere da una nazione più che dall'altra, per il solo fatto che quella è stata assoggettata, costituisce una prova di ignoranza dei diritti della sovranità. Infatti la sovranità è allo stesso modo assoluta in ambedue i casi; altrimenti vuol dire che non si tratta di sovranità, e così ognuno può legalmente esercitare il proprio diritto di proteggere sè stesso, se è in grado di farlo, con la propria spada, il che è lo stato di guerra.

Da ciò appare manifesto che una grande famiglia, qualora non faccia parte di qualche stato, è in sè stessa, per quanto riguarda i diritti di sovranità, una piccola monarchia, sia che la famiglia sia composta da un uomo e dai suoi figli, o da un uomo e dai suoi servi, o da un uomo, dai suoi figli e dai suoi servi insieme, e della quale il padre o signore sia il sovrano. Però una famiglia non è propriamente uno stato, a meno che non sia in grado, per il suo numero o per altre condizioni di favore, di garantirsi dal pericolo di essere soggiogata in caso di un conflitto. Infatti, quando un certo numero di uomini è chiaramente troppo debole per assicurarsi la difesa, ognuno, di fronte al pericolo, può usare la propria ragione allo scopo di salvare la propria vita, o fuggendo, o sottomettendosi al nemico, come egli meglio crede. Analogamente un piccolo gruppo di soldati, sorpreso da un grosso esercito, può gettare le armi e domandare quartiere, o salvarsi con la fuga, piuttosto che metter mano alla spada. E ciò sia sufficiente a trattare questo argomento concernente ciò che io trovo, attraverso la speculazione e la deduzione, dei diritti sovrani derivati dalla natura, dai bisogni e dalle aspirazioni degli uomini nell'istituire gli stati e nell'affidarsi al governo di monarchi o di assemblee, investiti del potere necessario ad assicurare la protezione collettiva.

DIFFERENZA
TRA FAMIGLIA
E REGNO

I DIRITTI
DELLA MONARCHIA
RICAVATI DALL'ESAME
DELLA SCRITTURA

Consideriamo ora che cosa la Scrittura insegna su questo argomento. A Mosè i figli di Israele parlano così: « Parla tu a noi, e noi ti ascolteremo; e non parli a noi Dio affinché non ci colga la morte » (*Esodo*, XX, 19). Ciò significa assoluta obbedienza a Mosè. Per quanto riguarda il diritto dei re, Dio stesso, per bocca di Samuele, dice: « Questo sarà il diritto del re che regnerà sopra di voi; egli prenderà i vostri figli e farà loro guidare i suoi carri, e ne farà suoi cavalieri, ed essi correranno davanti al suo carro; farà loro raccogliere le sue messi, e farà loro costruire le sue macchine da guerra, e gli attrezzi per i suoi carri; e prenderà le vostre figlie per fare profumi per lui, e per essere sue cuoche e panettiere. Egli prenderà i vostri campi, e le vostre vigne ed i vostri oliveti, e li donerà ai suoi servitori. Egli prenderà anche le decime delle vostre sementi e delle vostre vigne e le donerà ai suoi cortigiani ed ai suoi servitori. Egli prenderà i vostri servi e le vostre serve ed il fior fiore della vostra gioventù e li adopererà per il suo lavoro. Egli prenderà la decima delle vostre greggi, e voi sarete i suoi servi! (*I Samuele*, VIII, 11, 12, ecc.). Questo è il potere assoluto, riassunto nelle ultime parole: « ... e voi sarete i suoi servi ». Ancora, quando il popolo sentì di quale potere il re avrebbe goduto, dette tuttavia il suo consenso, dicendo: « Noi saremo come tutte le altre nazioni, ed il nostro re giudicherà delle nostre cause, ed uscirà davanti a noi, e condurrà le nostre guerre » (id., 19-20). Qui vien data conferma al diritto che il sovrano ha sulla milizia e sull'amministrazione della giustizia, in cui è contenuto tutto il potere assoluto che un uomo è in grado di trasferire ad un altro. Ancora, la preghiera del re Salomone a Dio fu questa: « Dai al tuo servo intelletto per giudicare il tuo popolo e per discernere tra il bene ed il male » (*I Re*, III, 9). Spetta dunque al sovrano essere

giudice e prescrivere le norme per discernere tra il bene ed il male; queste norme sono le leggi, e perciò in lui è il potere legislativo. Saul lottò a morte contro Davide; tuttavia quando fu in potere di questo di uccidere Saul, ed i suoi servi lo avrebbero fatto, Davide li trattenne, dicendo: « Dio non permette che io faccia questo al mio signore, all'Unto del Signore » (*I Samuele*, XXIV, 7). Per quanto riguarda l'obbedienza dei servi, S. Paolo dice: « Servi, obbedite in ogni cosa a coloro che sono i vostri padroni » (*Ai Colossesi*, III, 22), e: « Figli, obbedite ai vostri padri e madri in ogni cosa » (id., 20). Esiste la semplice obbedienza per coloro che sono soggetti al dominio paterno e dispotico. Ancora: « Gli Scribi ed i Farisei siedono sulla sedia di Mosè. Osservate dunque e fate tutte le cose che vi diranno, che osserviate e facciate... » (*S. Matteo*, XXIII, 3-4). Questa è di nuovo la semplice obbedienza. E San Paolo: « Ricordo loro che sono soggetti ai principi ed a coloro che sono in autorità, e che li obbediscano... » (*A Tito*, III, 2). Anche qui si tratta di semplice obbedienza. Infine lo stesso Nostro Salvatore riconosce che gli uomini debbano pagare quelle tasse che sono imposte dai re, quando egli dice: « Date a Cesare quel che è di Cesare »; ed egli stesso pagava le tasse. Ed inoltre riconosce che la parola di un re è sufficiente per togliere ogni cosa ad un suddito, qualora se ne presenti la necessità, perchè egli stesso, come re dei Giudei, comandò ai suoi discepoli di prendere un'asina con il suo puledro, affinchè trasportasse lui stesso entro le mura di Gerusalemme, dicendo: « Andate nel villaggio che è di fronte a voi, e vi troverete un'asina legata ed un puledro con essa; scioglieteli e conduceteli a me. E se qualcuno vi domanda perchè facciate ciò, dite che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà! » (*S. Matteo*, XXI, 2-3). Essi non domandano se il fatto che lui ne abbia bisogno costituisca un titolo sufficiente, ma accondiscendono alla volontà del Signore.

A queste citazioni può essere aggiunta anche questa, tratta dal Genesi: « Voi sarete come dei, avendo conoscenza del bene e del male » (*Gen.*, III, 5) ed il verso undici: « Ed Iddio disse: “Chi ti ha detto che tu sei ignudo? Hai tu mangiato del frutto dell’albero, del quale io ti avevo vietato di mangiare?...” ». Infatti, essendo la conoscenza o facoltà di giudicare del bene e del male vietata col nome del frutto dell’albero della conoscenza, come una prova dell’obbedienza di Adamo, il diavolo, per accendere l’ambizione della donna alla quale quel frutto appariva già bello, le disse che se lo avessero assaggiato sarebbero divenuti simili a dei, acquistando la conoscenza del bene e del male. In tal modo, avendone entrambi mangiato, essi davvero acquistarono quella facoltà divina che consente di giudicare del bene e del male, ma non quella nuova abilità di distinguere rettamente tra quelli. E si dice sì che, avendo gustato il frutto proibito, essi si accorsero di essere nudi, ma nessuno ha mai interpretato il passo nel senso che essi erano prima ciechi e non potevano vedere le loro carni. Il significato è ovvio, cioè consiste nel fatto che allora essi giudicarono indecente la loro nudità nella quale la volontà divina li aveva creati, e vergognandosi, tacitamente criticarono l’operato di Dio. E perciò Dio disse: « Hai tu mangiato, ecc... » come se dicesse: « Tu che mi devi obbedienza osi giudicare il mio volere? ». Da ciò è chiaramente, sebbene in forma allegorica, significato che i comandi di coloro che hanno il diritto di esercitare la suprema autorità non debbono essere criticati nè discussi dai loro sudditi.

IL POTERE SOVRANO
DEVE ESSERE
IN TUTTI GLI STATI
ASSOLUTO

Appare chiaramente, a mio modo di vedere, sia dalla ragione che dalla Scrittura, che il potere sovrano, sia esso detenuto da un solo uomo, come nella monarchia, oppure da una assemblea, come in un governo popolare o aristocratico, è

tanto grande quanto gli uomini possono immaginare di farlo. E sebbene si possa immaginare che da un potere così illimitato possano derivare molte dannose conseguenze, tuttavia ciò che nasce dalla mancanza di esso, cioè la guerra di ciascuno contro il proprio vicino, è cosa di gran lunga peggiore. La condizione umana nella vita terrena non sarà mai priva di inconvenienti; ma, nell'ambito di uno stato, non si presenta mai una grave difficoltà, se non quella che scaturisce dalla disobbedienza dei sudditi e dal non far fede a quei patti ai quali lo stato stesso deve la sua esistenza. E chiunque, ritenendo che il potere sovrano sia così troppo grande, volesse limitarlo, dovrebbe assoggettarsi al potere che avrebbe la capacità di diminuire il primo, e questo sarebbe un potere ancora più grande.

L'obbiezione più consistente è quella pratica, quando cioè si domanda dove e quando un simile potere abbia ricevuto il riconoscimento da parte dei sudditi. Ma ad essa si può rispondere, domandando dove e quando sia esistito un regno per lungo tempo non soggetto alla sedizione ed alla guerra civile. In quelle nazioni i cui governi sono sopravvissuti per lungo tempo e sono stati distrutti soltanto da guerre provocate da nemici esterni, i sudditi non hanno mai disputato circa il problema del potere sovrano. Ma comunque un argomento derivato dalla pratica di uomini che non hanno vagliato fino in fondo il problema, nè hanno pesato con giusto criterio le cause e la natura dello stato e che giorno per giorno sopportano quelle miserie derivanti dalla loro ignoranza, non è certamente un argomento valido, perchè, sebbene possa darsi il caso che in tutte le parti del mondo gli uomini si decidano a porre le fondamenta delle loro case sulla sabbia, non si può da ciò trarre la conclusione che si debba fare così. L'abilità di dar vita agli stati e di conservarli consiste in certe regole, come la matematica e la geometria, e non sola-

mente nella pratica, com'è per es. per il gioco del tennis; le quali regole i poveri uomini non hanno la possibilità, oppure avendola, non hanno avuto abbastanza curiosità o metodo per individuarle.

CAPITOLO XXI

Della libertà dei sudditi.

CHE COSA È
LA LIBERTÀ

Libertà vuol dire propriamente assenza di opposizione (intendo per opposizione gli esterni impedimenti al moto) e può essere applicata sia agli esseri irrazionali ed inanimati che a quelli razionali. Infatti, quando qualcosa è legata e tenuta stretta in un modo da non potersi muovere se non nell'ambito di un certo spazio limitato dall'opposizione di qualche corpo esterno, noi diciamo che essa non ha la libertà di spingersi più lontano. E così di tutte le creature viventi, quando sono imprigionate o giacciono in catene, e così dell'acqua quando è contenuta da dighe o da recipienti senza di cui essa si spargerebbe in uno spazio più largo, siamo soliti dire che essi non sono nella condizione di libertà di muoversi, come farebbero se non esistessero quegli impedimenti esterni. Ma quando l'impedimento al moto è contenuto nella costituzione della cosa stessa, non siamo soliti dire che essa manca di libertà, ma del potere di muoversi, come quando una pietra sta ferma al suolo, od un uomo è tenuto infermo nel letto da una malattia.

CHE COSA SIA
L'ESSER LIBERI

Secondo questo significato più appropriato e comunemente accettato della parola, un uomo libero è colui il quale, in quelle cose che è in grado di compiere con la sua forza e la sua sagacia, non è ostacolato dal fare quanto è in suo volere. Ma si usa abusivamente delle parole « libero » e « libertà »

quando si applicano ad altre cose che non siano i corpi, perchè ciò che non è soggetto al moto, non lo è nemmeno ad alcun impedimento, e perciò quando per es. si dice: « la via è libera », non si intende la libertà di cui gode la via, ma quella di coloro che vi transitano senza doversi fermare. E quando diciamo che si tratta di un libero dono, non intendiamo esprimere alcuna libertà contenuta nel dono, ma soltanto sottolineare il fatto che il donatore non era tenuto, da alcuna legge o patto, a donare. Così quando noi « parliamo liberamente », non ci si riferisce alla libertà della voce o della pronunzia, ma a quella dell'uomo che nessuna legge ha costretto a parlare in maniera diversa da quella in cui si esprime. Infine, dall'espressione « libero arbitrio », non si può trarre come conseguenza la libertà del volere, del desiderio, della tendenza verso qualcosa, ma la libertà dell'uomo, consistente nel fatto che egli non trova ostacolo nel porre in atto ciò che ha volontà, desiderio o tendenza ad ottenere.

Il timore e la libertà sono concordanti; come quando un tale butta in mare i suoi beni per timore che la nave affondi, egli agisce così di sua spontanea volontà e nondimeno potrebbe non farlo se volesse; e questa è perciò l'azione di uno che era libero. Analogamente, spesso si pagano i nostri debiti soltanto per timore della prigionia, cosa questa che si fa senza che nessuno ci obblighi, e che perciò può esser definita come l'azione di un uomo libero. Generalmente tutte le azioni che gli uomini compiono nell'ambito degli stati, per timore della legge, sono azioni che chi le compie aveva libertà anche di non fare.

CONCORDANZA
DEL TIMORE E
DELLA LIBERTÀ

Libertà e necessità sono concordanti, com'è il caso dell'acqua che non soltanto ha la libertà, ma anche la necessità di discendere per un canale. Similmente accade per le azioni che gli uomini compiono volontariamente, perchè

CONCORDANZA
DI LIBERTÀ
E NECESSITÀ

queste, derivando dalla loro volontà, derivano dalla libertà, e tuttavia, dato che ogni atto della volontà, ogni desiderio ed ogni tendenza umana scaturisce da qualche causa e questa da una causa precedente, in una continua successione il cui primo anello è nelle mani di Dio che è Causa Prima, quelle azioni derivano dalla necessità, in modo che a chi fosse in grado di scorgere la connessione interna di tutte quelle cause, apparirebbe chiara la necessità che sta alla base di tutte le azioni volontarie dell'uomo. Perciò Dio, che vede ed ordina ogni cosa, vede anche che la libertà dell'uomo, nel dar compimento a ciò che vuole, è accompagnata dalla necessità di fare nè più nè meno ciò che Dio stesso vuole che sia fatto. Infatti, sebbene gli uomini facciano spesso molte cose che Dio non comanda e di cui non è perciò l'autore, tuttavia non possono concepire alcuna passione o tendenza verso una cosa della quale non sia causa la volontà di Dio. Se il volere divino non garantisse la necessità del volere dell'uomo e di conseguenza di tutto ciò che è dipendente da questa facoltà umana, la libertà umana verrebbe a costituire una contraddizione ed un ostacolo alla libertà di Dio. Tanto basti, per la presente trattazione, per ciò che riguarda la libertà naturale che, con termine più appropriato, è definita soltanto come libertà.

LEGAMI
E PATTI
ARTIFICIALI

Allo stesso modo che, per garantirsi la pace e la conservazione della propria vita, gli uomini hanno creato un uomo artificiale chiamato lo stato, essi hanno anche stabilito certe catene artificiali, dette leggi civili, che essi stessi, per mezzo di patti scambievoli, hanno saldate, per un'estremità alle labbra di quell'individuo od assemblea che hanno investito del potere sovrano, e per l'altra alle loro proprie orecchie. Questi vincoli che per propria natura sono deboli, possono nondimeno

essere resi più resistenti non dalla difficoltà, ma dal pericolo di infrangerli.

Soltanto in relazione a questi vincoli tratterò della libertà dei sudditi. Infatti, dato che non esiste al mondo un solo stato in cui siano state stabilite norme sufficienti a regolare tutte

LA LIBERTÀ DEI SUDDITI
 CONSISTE NELLA LIBERTÀ
 IN CIÒ CHE NON È
 CONTEMPLATO DAI PATTI

le azioni e parole degli uomini, il che è cosa impossibile, di necessità deriva che in ogni specie di azioni, non contemplate dalle leggi, gli uomini abbiano la libertà di agire nel senso loro suggerito dalla propria ragione, come il più vantaggioso per essi. Perchè, se noi consideriamo la libertà nel senso più proprio di libertà fisica, cioè libertà dalle catene e dalla prigione, sarebbe davvero cosa molto assurda che essi sollevassero tanto clamore, come sono soliti fare, per una libertà di cui manifestamente godono; ma anche se consideriamo la libertà nel senso di esenzione dalle leggi, è cosa altrettanto assurda domandare, come fanno gli uomini, quella libertà per cui tutti gli altri verrebbero ad essere padroni delle loro vite; e tuttavia, sebbene ciò sia così assurdo, è proprio quello che essi domandano, non sapendo che le leggi non hanno alcun potere ad assicurare la loro protezione senza una spada nelle mani di uno o più uomini, i quali facciano sì che tali leggi entrino in esecuzione. La libertà del suddito consiste perciò soltanto in quelle cose che un sovrano non ha contemplate all'atto della promulgazione di quelle norme atte a regolare le azioni dei suoi soggetti; e tali sono la libertà di comprare e vendere e di stipulare un qualunque contratto con altri, quella di scegliere il luogo della propria residenza, il proprio cibo, il proprio sistema di vita, e di educare i propri figli nel modo che a ciascuno sembra migliore, ecc.

LA LIBERTÀ DEL SUDDITO
CONCORDA
CON L'ILLIMITATO
POTERE DEL SOVRANO

Nondimeno non si deve credere che, in conseguenza di tale libertà, il potere sovrano di vita e di morte sia o cancellato o diminuito, perchè si è già mostrato che non esiste nulla che il sovrano rappresentante faccia ad un suo suddito, sotto qualsiasi pretesto, che possa propriamente esser definito come un'ingiustizia od un'ingiuria, dato che ogni suddito è autore di qualsiasi atto compiuto dal sovrano, in modo che questi non è mai privo del diritto su qualche cosa se non in quanto è egli stesso soggetto al volere di Dio e tenuto perciò ad osservare le leggi di natura. Così può accadere, come spesso accade negli stati, che un suddito sia condannato a morte per ordine del potere sovrano, senza peraltro aver fatto nulla di male, come quando Jefte fu causa che sua figlia fosse sacrificata; nel qual caso, ed in altri analoghi, chi morì a quel modo godeva della libertà di fare l'azione, a causa della quale fu mandato nondimeno a morte senza aver commesso alcuna colpa. La stessa cosa avviene quando un principe fa uccidere un suddito innocente, perchè, sebbene l'azione contraria all'equità sia contro la legge di natura, come lo fu l'uccisione di Uria da parte di David; tuttavia essa non rappresentò un'offesa fatta ad Uria, ma un affronto verso Dio. Non ad Uria perchè questo stesso aveva dato a David il diritto di fare tutto ciò che volesse, ma invece a Dio, perchè David era suddito di Dio e questi, per legge di natura, proibisce ogni iniquità. E questa distinzione lo stesso David apertamente riconobbe quando, pentendosi, disse: « Ho peccato soltanto verso di Te ». Allo stesso modo faceva il popolo di Atene quando bandiva per dieci anni i cittadini più potenti dello stato, quantunque essi non avessero commesso alcun atto contrario alle leggi, e tuttavia gli Ateniesi non si preoccupavano di stabilire quale fosse il crimine che uno di quelli aveva compiuto, ma soltanto quale avrebbe potuto essere

quello che sarebbe stato capace di fare. Per di più essi condannavano al bando coloro che neanche conoscevano, ed ogni cittadino, col portare il suo guscio di ostrica sulla piazza del mercato, con sopra scritto il nome di colui che voleva fosse bandito senza peraltro accusarlo di nulla, era in grado una volta di far bandire Aristide per la sua reputazione di giustizia, ed un'altra volta di far mandare in esilio uno scurrile saltimbanco come Iperbolo per fare un semplice scherzo. Eppure non si potrebbe certamente dire che il sovrano popolo di Atene non avesse il diritto di bandirli, o che un ateniese non fosse libero di fare una beffa o di essere giusto.

La libertà che si trova menzionata ed onorata così frequentemente nelle opere di storia e nella filosofia degli antichi Greci e Romani e negli scritti e discorsi di coloro che da quelli hanno tratto le loro opinioni politiche, non è la libertà dei privati cittadini, ma quella dello stato, che è la stessa di cui godrebbe ogni uomo se non esistessero nè leggi civili, nè stato. Ed anche gli effetti vengono ad essere gli stessi, perchè, come tra uomini privi di una guida ci si trova in un continuo stato di guerra di ciascuno contro il proprio vicino e non esiste eredità da trasmettere ai propri figli, nè da ricevere dal proprio padre, nè possesso di beni o di terre, nè sicurezza, ma la piena ed assoluta libertà di ogni singolo; allo stesso modo, nei rapporti tra stati indipendenti tra di loro, ogni stato (non ogni uomo), ha l'assoluta libertà di fare ciò che l'individuo o l'assemblea che lo rappresenta giudicherà più opportuno al raggiungimento del proprio vantaggio. Oltre a ciò essi vivono nello stato di guerra perpetua, sempre pronti alla battaglia, con gli eserciti schierati alle frontiere ed i cannoni puntati contro gli stati circonvicini. Gli Ateniesi ed i Romani erano liberi, cioè liberi stati, e ciò non perchè ogni cittadino

LA LIBERTÀ LODATA
DAGLI SCRITTORI
È LA LIBERTÀ
DEI SOVRANI,
NON QUELLA DEI
PRIVATI CITTADINI

avesse individualmente la libertà di resistere al proprio rappresentante, ma perchè il loro rappresentante era libero di resistere agli attacchi di un'altra nazione e di invaderla. Al giorno d'oggi è scritta a caratteri cubitali, sulla cinta delle mura della città di Lucca, la parola « *Libertas* », e tuttavia nessuno può trarre da ciò come conseguenza che un privato cittadino abbia, sotto quel governo, una maggiore libertà od immunità nei confronti dei suoi doveri verso lo stato, di quanta ve ne sia a Costantinopoli. La libertà è sempre la stessa sia che si tratti di un governo monarchico o di un governo popolare.

Ma è facile che gli uomini siano ingannati dallo specioso nome di libertà, e per mancanza di giusto criterio nel distinguersela, confondano con l'eredità a carattere privato e con il diritto di nascita ciò che è invece soltanto un diritto pubblico. E non c'è da meravigliarsi se tale errore genera ribellioni e mutamenti di governo, quando esso è confermato dall'autorità di uomini che godono di una grande reputazione per i loro scritti su questo argomento. In questa parte occidentale del mondo, noi siamo propensi ad accettare, per quanto riguarda le nostre opinioni sull'istituzione ed i diritti dello stato, le concezioni di Aristotele, Cicerone, ed altri Greci e Romani, i quali, vivendo sotto governi popolari, non traevano quei diritti dai principii naturali, ma li ottenevano dall'analisi dei loro governi popolari e dalla pratica di essi, come i grammatici fissano le regole del linguaggio ricavandole dall'uso del tempo, e le regole della poesia dai poemi di Omero e di Virgilio. E poichè agli Ateniesi, per trattenerli dal desiderio di cambiare il loro governo, era stato insegnato che erano uomini liberi e che tutti coloro che vivevano sotto un governo monarchico erano schiavi, Aristotele nella sua « *Politica* » teorizza il fatto che nella democrazia si suppone l'esistenza della libertà, dato che comunemente si considerano come non liberi coloro che vivono

sotto altre forme di governo. Ed allo stesso modo di Aristotele, pensarono Cicerone e gli altri scrittori che hanno posto a fondamento delle loro concezioni politiche le opinioni dei Romani, ai quali era stato in un primo momento insegnato ad odiare la monarchia da coloro che, deposto il loro sovrano, si divisero la sovranità di Roma; ed in seguito dai successori di questi. Col leggere questi autori greci e latini gli uomini, fin dalla loro fanciullezza, hanno preso l'abitudine, sotto una falsa apparenza di libertà, di favorire i tumulti e di criticare sfacciatamente le azioni dei loro sovrani, ed ancora di criticare coloro che prima hanno criticato i sovrani, e ciò con molto spargimento di sangue; sì che io penso si possa dire che non si è mai pagata a così caro prezzo la conoscenza di una cosa come, nel mondo occidentale, si è pagato l'apprendimento delle lingue greca e latina.

Per venire ora ai particolari della vera libertà dei sudditi, cioè alle cose che, sebbene siano ordinate dal sovrano, il suddito può nondimeno rifiutarsi di eseguire, e ciò senza commettere azione ingiusta, si deve considerare quali siano i diritti che vengono ceduti all'atto dell'istituzione di uno stato, ovvero, ciò che poi è la stessa cosa, quale libertà è quella di cui ci priviamo col dare riconoscimento indiscriminatamente a tutte le azioni dell'individuo, o dell'assemblea a cui conferiamo il potere sovrano. Nell'atto della nostra sottomissione sono contenute, sia la nostra obbligazione che la nostra libertà, e perciò questa deve derivare da argomenti presi da quello, non esistendo alcuna obbligazione umana che non abbia la sua origine in un atto personale, dato che gli uomini sono tutti ugualmente liberi per natura. Poichè poi tali argomenti o devono scaturire dalle espresse parole: « Io autorizzo tutte le azioni di lui, o dall'intenzione di chi si assoggetta al suo potere, e l'intenzione si comprende dallo scopo per cui avviene

COME DEVE
ESSERE MISURATA
LA LIBERTÀ
DEI CITTADINI

l'atto di sottomissione; l'obbligazione e la libertà del suddito devono derivare o da quelle parole, o da parole diverse ma dello stesso tenore, oppure dal fine che ci si propone con l'istituzione della sovranità, cioè la pace dei sudditi all'interno dello stato e la loro difesa contro il comune nemico.

I SUDDITI HANNO
LA LIBERTÀ
DI DIFENDERE
IL PROPRIO CORPO...

In primo luogo dunque, dato che la sovranità per istituzione è stabilita mediante un patto di ciascuno con l'altro e quella per acquisizione attraverso i patti stipulati tra vinti e vincitori, tra

figli e genitori, appare chiaro come ogni suddito abbia libertà in quelle cose il cui diritto non può essere trasferito attraverso un patto.

Ho già mostrato (cap. XIV) come i patti che trattengono l'uomo dal difendere il proprio corpo non siano validi. Di conseguenza l'uomo ha la libertà di disobbedire al sovrano se questi gli comanda, sebbene dietro giusta condanna, di uccidere, ferire o mutilare sè stesso, o di non resistere a coloro che lo assalgono, o di astenersi dal mangiare, dal respirare, e da qualunque altra cosa senza la quale non potrebbe vivere.

... E NON SONO
TENUTI AD AGIRE
CONTRO SÈ STESSI...

Se un uomo è interrogato dal sovrano o da qualche suo funzionario riguardo ad un delitto che abbia effettivamente commesso, non è obbligato a confessarlo, se prima non abbia ricevuto l'assicurazione che sarà perdonato, perchè nessuno (cap. XIV) può essere obbligato da alcun patto ad accusare sè stesso.

Ancora, il consenso dato da un suddito al potere sovrano è espresso in queste parole: « Io autorizzo, o prendo sopra di me tutte le sue azioni »; ed in queste parole non c'è alcun elemento di limitazione della propria precedente libertà naturale. Se infatti io gli conferisco il diritto di uccidermi, qualora io infranga il patto, non sono tuttavia

tenuto ad uccidermi con le mie stesse mani, quando quello me lo ordinasse. È cosa ben diversa il dire: «Uccidimi, od uccidi un mio familiare, se così ti piace»; dal dire: «Io stesso ucciderò me stesso od un mio familiare». Segue da ciò di necessità che nessuno è obbligato, in seguito alle sue parole, ad uccidere sè stesso od un altro uomo, e perciò l'obbligo che talvolta si può avere di compiere un'azione crudele e disonorevole dietro ordine di un sovrano, non dipende dai termini in cui abbiamo formulata la nostra sottomissione, ma dall'intenzione, cioè dal fine di essa. In tal modo se con il nostro rifiuto ad obbedire si rende vano il fine per cui la sovranità è stata istituita, allora non esiste la libertà di rifiutarsi, in caso contrario sì.

Detto ciò, si può comprendere come vi può essere chi è comandato, come soldato, di combattere contro il nemico, e, sebbene il suo sovrano sia in grado, per il suo diritto, di punire con la morte il suo rifiuto, possa in molti casi rifiutarsi senza tuttavia commettere azione ingiusta, come quando si fa sostituire da un soldato abile, perchè in questo caso egli adempie al suo dovere verso lo stato. Inoltre bisogna anche tollerare e compatire il naturale senso di timore, non soltanto nelle donne alle quali peraltro non è richiesto l'adempimento di un così gravoso dovere, ma anche in quegli uomini che per natura sono coraggiosi quanto lo sono le donne. Quando gli eserciti si scontrano sul campo di battaglia, c'è chi fugge, da ambo le parti, e tuttavia quando quella fuga è determinata da timore e non da tradimento, non si può parlare di ingiustizia, ma di disonore. Per la stessa ragione l'evitare di attaccar battaglia è sì viltà, ma non ingiustizia. Ma colui che si arruola nell'esercito ed è pagato per combattere, non può più presentare come causa il timore naturale, ed è tenuto, non soltanto ad entrare nella mischia, ma anche a non fuggire da essa, senza il

... NÈ A FAR GUERRA
A MENO CHE NON SIANO
SOLDATI DI PROFESSIONE

permesso del suo capitano. Quando la difesa dello stato esige che immediatamente tutti coloro che sono in grado di portare le armi contribuiscano alla lotta comune, tutti sono obbligati a ciò, perchè diversamente sarebbe stato inutile istituire lo stato se poi non si avesse la volontà ed il coraggio di conservarlo.

Nessun uomo ha la libertà di opporsi alla spada dello stato per difendere un altro uomo, sia esso colpevole od innocente, perchè tale libertà sottrarrebbe al sovrano i mezzi per proteggerci e rappresenterebbe la distruzione dell'essenza stessa del governo. Ma quando si tratta che un considerevole numero di persone si è già opposto ingiustamente al potere del sovrano, oppure ha già commesso qualche delitto capitale, per cui ciascuna di esse non ha da aspettarsi che la morte, hanno esse in tal caso la libertà di unirsi e di battersi per difendersi a vicenda? Certamente, perchè quegli individui difendono la loro vita, ciò che ognuno, colpevole od innocente che sia, può fare. Senza dubbio è stata azione ingiusta il non compiere il proprio dovere, ma il fatto che essi successivamente prendano le armi, benchè non sia che un mantenere lo spirito della prima azione, non è un nuovo atto di ingiustizia che si aggiunge al primo, e se ciò vien fatto solamente allo scopo di difendere la propria vita, non è per niente ingiusto. Ma la promessa di perdono impedisce a coloro, ai quali è offerta, di servirsi ulteriormente della scusa della difesa personale e rende illegale la loro perseveranza nell'aiutare e difendere gli altri.

LA PIÙ GRANDE LIBERTÀ
DEI SUDDITI
DIPENDE DAL SILENZIO
DELLA LEGGE

Analogamente, le altre libertà dipendono dal silenzio della legge. Nei casi per i quali il sovrano non ha prescritto una norma a cui ci si debba adeguare, il suddito ha la libertà di agire o di non agire nel senso che a lui sembri più opportuno. Di conseguenza tale libertà è maggiore in alcuni paesi e minore in altri,

maggiore in certe epoche e minore in altre, a seconda del come coloro che detengono il potere sovrano stimano più conveniente. Per es. in Inghilterra ci fu un tempo in cui si poteva entrare con la forza nella propria terra e toglierne il possesso a chi, senza diritto, la detenesse; ma più tardi tale libertà di violenta presa di possesso venne abolita, in seguito ad uno statuto approvato dal re in parlamento. Similmente, in molti paesi, gli uomini hanno la libertà di avere molte mogli, mentre in altri non è consentito di godere di tale libertà.

Se un suddito è in controversia con il suo sovrano circa un debito od un diritto di possesso di terre o di beni, oppure per una prestazione richiesta od una pena corporale o pecuniaria contemplata da una legge precedente, gode della stessa libertà di difendere il suo diritto, come se fosse in lite con un altro suddito, e davanti a quei giudici che il sovrano stesso ha nominati; perchè, dato che il sovrano è citato a giudizio in forza di una legge precedente e non in virtù del proprio potere, egli riconosce di non poter pretendere di più di quanto gli sia dovuto in virtù di quella legge. Quindi il conformarsi a questa non costituisce un atto contrario alla volontà del sovrano, ed il suddito gode della libertà di esigere che la sua causa sia ascoltata e che la sentenza sia emessa in conformità della legge. Ma, qualora il sovrano chieda o pretenda di prendere qualcosa in virtù del suo potere, non esiste in questo caso la possibilità di esercitare alcuna azione legale, perchè tutto ciò che egli compie in virtù del suo potere è fatto in conseguenza dell'autorità ricevuta da ciascun suddito, e chi volesse agire contro il sovrano agirebbe contro sè stesso.

Se un monarca od un'assemblea sovrana concede a tutti, o soltanto ad una parte dei sudditi, una libertà la cui esistenza renderebbe impossibile il procurarsi i mezzi per garantire la propria difesa, tale concessione non ha valore, a meno che il detentore rinunzi o ceda la

sovranità ad un altro. Infatti se egli, pur potendo apertamente e semplicemente rinunziarvi o cederla ad un altro, non agì in questo senso, si deve pensare che tale non era la sua volontà, ma che la concessione fu determinata dall'ignoranza della incompatibilità tra una tale libertà ed il potere sovrano, e di conseguenza la sovranità resta ancora nelle sue mani, ed anche tutti quei poteri che sono necessari all'esercizio di quella, come quello della guerra e della pace, della giustizia, dell'elezione di ufficiali e funzionari, dell'imporre tasse, e tutti gli altri da me esposti nel cap. XVIII.

IN QUALI CASI
I SUDDITI NON SONO
TENUTI AD OBBEDIRE
AL SOVRANO

È implicito che l'obbligazione dei sudditi nei confronti del sovrano dura fino a che dura quel potere mediante il quale questi li protegge, ma non dura più di esso, perchè il diritto che gli uomini hanno, per natura, ad assicurare la protezione di sè stessi, quando nessun'altro sia in grado di far ciò, non può essere tralasciato in conseguenza di alcun patto. La sovranità è l'anima dello stato che, una volta uscita dal corpo, non è più capace di imprimere il moto alle membra. Il fine dell'obbedienza è la protezione, e dovunque l'uomo consideri che questa risieda, nella propria o nell'altrui spada, la natura fa in modo che l'obbedienza umana e lo sforzo a conservare la protezione coincidano con questa. E sebbene la sovranità sia, nell'intenzione di coloro che la istituirono, immortale, è invece, per la sua stessa natura, non soltanto soggetta a morte violenta in conseguenza di una guerra esterna, ma contiene anche nel suo seno, fin dal momento della propria istituzione ed a causa dell'ignoranza e delle passioni degli uomini, i germi di morte naturale per discordia interna.

Se un suddito è catturato come prigioniero di guerra o la sua persona ed i suoi mezzi di vita vengono ad essere in possesso del nemico, e se gli viene concessa la vita e la libertà fisica in cambio dell'atto di

sottomissione al vincitore, egli è libero di accettare quel patto, e, se lo accetta, diventa suddito di colui che lo ha catturato, dato che non ha altra via per salvarsi. La stessa cosa accade se egli è internato in un paese straniero e gli vengano fatte le stesse proposte. Ma, se è tenuto in prigione o avvinto in catene, o non gli sia comunque concessa la libertà fisica, non si può pensare che sia legato ai doveri della sudditanza da un patto, e di conseguenza, se ne è in grado, ha il diritto di evadere con qualunque mezzo.

Se un sovrano rinunzia alla sovranità per sè e per i suoi eredi, i suoi sudditi ritornano al puro stato di natura, perchè, quantunque l'ordine naturale renda evidente chi sono i suoi figli od i suoi parenti più prossimi, tuttavia (v. cap. precedente) dipende dalla volontà del sovrano di stabilire chi abbia diritto alla successione. Se egli non vuole avere eredi non esiste allora alcuna sovranità o soggezione. Il caso è analogo se egli muore senza dar riconoscimento ai suoi parenti e senza dichiarare il proprio erede, perchè non c'è un erede riconosciuto e perciò nemmeno è dovuta alcuna soggezione.

Se il sovrano mette al bando un suo suddito, questi, per tutta la durata del decreto, non è più suo suddito. Però chi è inviato come ambasciatore o con un passaporto, a scopo di viaggiare, è ancora suddito, e ciò a causa di un patto tra sovrani e non in virtù di un accordo stipulato con i sudditi, perchè chiunque passa il confine di un paese estero è soggetto a tutte le leggi di questo, a meno che non goda di un privilegio creato di comune accordo dai sovrani, o gli sia stata fatta una speciale concessione.

Se un monarca, sconfitto in guerra, accetta di diventare suddito del vincitore, i suoi sudditi sono dichiarati sciolti dal primo obbligo e vengono ad essere sudditi del vincitore. Ma se quello è tenuto prigioniero e non gode della propria libertà fisica, è chiaro che non ha

perduto il suo diritto di sovranità, e perciò i suoi sudditi sono obbligati a prestare obbedienza ai magistrati, nominati precedentemente, i quali governano non in proprio nome, ma in nome del loro sovrano. Il diritto di questi continua a sussistere e si tratta quindi soltanto dell'amministrazione, vale a dire dei magistrati e funzionari che, se il sovrano non è in grado di nominare, si suppone che riconfermi ai loro posti quelli che li occupavano precedentemente.

CAPITOLO XXII

Dei sistemi politici e privati.

LE DIVERSE
SPECIE
DI SISTEMI

Avendo già trattato della formazione, forma e potere dello stato, mi occuperò adesso delle parti di esso ed in primo luogo dei sistemi, che somigliano ai muscoli del corpo umano. Intendo per *sistema* un certo numero di uomini tenuti insieme da un comune interesse od attività. Di tali sistemi sono regolari quelli in cui un solo individuo od un'assemblea è costituita con il compito di rappresentare la totalità dei cittadini; gli altri invece sono irregolari. Dei regolari alcuni sono assoluti ed indipendenti, non soggetti ad altri che al proprio rappresentante, e questi sono solamente gli stati dei quali ho già parlato nei cinque precedenti capitoli; altri sono dipendenti, cioè subordinati a qualche potere sovrano, di cui ciascuno, anche il rappresentante, è suddito.

Dei sistemi subordinati, alcuni sono politici ed altri privati. Politici, definiti anche corpi politici e persone giuridiche, sono quelli che vengono istituiti attraverso l'autorità del potere sovrano o dello stato; privati invece sono quelli che sono costituiti dai sudditi tra loro,